

XXVII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Presentazione di un progetto di legge relativo alla proroga a tutto marzo prossimo dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro — Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Approvazione della nuova proposta del relatore senatore Taverna all'articolo 16 stato rinviato ieri all'Ufficio centrale, e del complesso dell'articolo stesso, dopo osservazioni del ministro della guerra e dei senatori Garelli e Ricotti, e successivamente dell'articolo 22 — Discussione intorno all'articolo 23 e sull'articolo 7, rimasto sospeso per discutersi insieme i detti due articoli, alla quale prendono parte i senatori Morra di Lavriano, Sforza Cesarini, Mezzacapo, Taverna relatore, il ministro della guerra ed il senatore Siacci — Gli articoli 7 e 23 sono sospesi — Sull'articolo 24 discorrono i senatori Ricotti, Mezzacapo, Ferrero, Sforza Cesarini ed il ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e del Tesoro. Intervengono più tardi il presidente del Consiglio ed il ministro della marina.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Cambray-Digny e Luzzi di 8 giorni per motivi di famiglia e Cucchiari di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono conceduti.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno un disegno di legge per proroga a tutto marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello Stato di previsione dell'Entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93.

Prego il Senato a volerne accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro ne chiede l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Questo disegno di legge sarà rimesso alla Commissione permanente di finanze.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito » (n. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Taverna relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Sabato, in fine di seduta, il Senato decise d'incaricare l'Ufficio centrale di redigere un paragrafo aggiuntivo all'art. 16 per determinare il modo di procedere quando non si presentassero abbastanza candidati muniti del diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, per coprire i posti vacanti alla Accademia militare oppure alla scuola militare.

Il paragrafo aggiuntivo adottato dall'Ufficio centrale sarebbe il seguente: leggo però prima per migliore intelligenza il paragrafo che lo precede.

« È condizione necessaria per l'ammissione all'Accademia militare e alla scuola militare l'aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure titoli equipollenti da determinarsi con decreto reale ».

Ora ecco il paragrafo aggiuntivo:

« Però se il numero dei concorrenti, che soddisfano alle condizioni di cui al paragrafo precedente, non fosse sufficiente a coprire tutti i posti vacanti, il ministro sarà autorizzato per completare il numero di allievi mancanti, ad ammettere in seguito a concorso per esami i giovani che posseggono i seguenti requisiti:

« 1. Abbiamo conseguito il diploma di licenza ginnasiale, oppure abbiamo superato il secondo anno di corso d'istituto tecnico;

« 2. Abbiamo compiuto il 18° anno di età ».

Questa sarebbe l'aggiunta che l'Ufficio centrale avrebbe l'onore di proporre all'art. 16 per ovviare alle osservazioni che furono fatte nella seduta precedente circa la possibilità di inconvenienti che si potrebbero presentare qualora gli aspiranti ai posti dell'Accademia o della scuola militare non riunisse i requisiti stabiliti da questo articolo.

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato la discussione degli articoli giunse fino all'articolo 21.

Però due di questi articoli, cioè il 7 ed il 16, vennero sospesi.

Ora l'Ufficio centrale propone un'aggiunta all'art. 16.

Perchè il Senato possa comprendere la portata di questa aggiunta, rileggo per intero l'articolo.

Art. 16.

I sottotenenti effettivi dell'esercito permanente, eccetto quelli dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare e del corpo veterinario militare, sono nominati annualmente fra gli allievi che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi nell'accademia militare o nella scuola militare, e fra i sottufficiali.

I sottotenenti peraltro del corpo contabile sono nominati esclusivamente fra i sottufficiali.

È condizione necessaria per l'ammissione all'accademia militare e alla scuola militare l'aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure titoli equipollenti da determinarsi con decreto reale.

Possono pure essere nominati sottotenenti effettivi nelle armi di fanteria e di cavalleria quei sottotenenti di complemento, i quali riuniscano le seguenti condizioni:

1. non superino l'età di 25 anni;
2. abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico;
3. abbiano servito almeno 6 mesi come ufficiali di complemento sotto le armi;
4. abbiano superati appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare.

L'Ufficio centrale, lasciando il testo dell'articolo quale ho letto, dopo l'inciso: « È condizione necessaria per l'ammissione, ecc. » aggiungerebbe:

« Però, se il numero dei concorrenti che soddisfano alle condizioni del paragrafo precedente non fosse sufficiente a coprire tutti i posti vacanti, il ministro sarà autorizzato per completare il numero degli allievi mancanti ad ammettere in seguito a concorso per esame i giovani che posseggono i seguenti requisiti:

« 1° Abbiamo conseguito il diploma di licenza ginnasiale, oppure abbiamo superato il secondo anno di corso d'Istituto tecnico;

« 2° Abbiamo compiuto il 18° anno di età ».

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Dichiaro subito che non ho difficoltà di accettare la proposta dell'Ufficio centrale; osservo però che

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

eri l'altro io dichiarai che ero disposto ad accettare una modificazione, raccomandando che questa modificazione diminuisse il meno possibile il grado di studi; quindi io voglio semplicemente far osservare al Senato che la proposta dell'Ufficio centrale parte dal concetto di prendere gli studi tecnici e gli studi classici dalla loro base inferiore, rimontando in su; e l'altro giorno io avevo detto che si potrebbero prendere invece gli studi classici e tecnici dal punto superiore venendo in giù.

Per esempio, invece di lasciare che sia necessaria la licenza liceale o di istituto tecnico, si potrebbe scendere di uno o due anni tanto nell'uno come nell'altro ramo di studi.

L'Ufficio centrale, considerando che sono sette gli anni per gli studi tecnici, e otto per quelli classici, rimontando dalla base in su ha preso cinque anni, ed ha detto che conveniva prendere un livello di studi che fosse almeno all'altezza di cinque anni degli studi tecnici, e così dal punto in cui si prendono i candidati, per compiere gli studi tecnici, mancherebbero solo due anni; mentre per compiere invece gli studi classici ne mancherebbero tre. Ma riconosco però che anche l'altro sistema non poteva essere perfettamente equo, perchè i due anni superiori tanto negli studi classici come negli studi tecnici non corrispondono precisamente a due anni perfettamente uguali in quanto a pareggiamento di materie.

Ho voluto far notare questa differenza qualunque, ripeto, io accetti pienamente la proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo anzitutto al Senato se appoggia la aggiunta proposta dall'Ufficio centrale:

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

Allora do facoltà di parlare all'onorevole senatore Garelli.

Senatore GARELLI. Io nella tornata precedente ho pregato il Senato di voler mantenere integrale la condizione proposta dall'Ufficio centrale per l'ammissione dei giovani all'Accademia militare.

Trattandosi non di questione tecnica, ma di studi preparatori all'Accademia militare, mi permetto di prendere ancora una volta la parola

per esprimere il mio avviso intorno alle nuove condizioni proposte dall'Ufficio centrale.

Io non ho difficoltà di accettare quella che ammette all'esame di concorso per i posti supplementari i giovani i quali hanno compiuto il secondo anno d'istituto tecnico; e ne dico subito la ragione.

I giovani che escono dal secondo anno di istituto tecnico, non hanno ancora, a mio avviso, un sufficiente corredo di coltura letteraria; ma sono già forniti di sufficienti nozioni di geografia e storia, e di scienze naturali e di matematica, le quali hanno appunto una speciale importanza per i giovani che si rivolgono alla carriera militare.

Ma non potrei con uguale facilità accettare l'altra condizione della licenza ginnasiale; e credo di convincere il Senato della convenienza di modificarla.

Fintanto che l'ordinamento dei nostri studi secondari classici non venga modificato, finché durano gli attuali programmi d'insegnamento per i ginnasi, i giovani che hanno compiuto la licenza ginnasiale non sono assolutamente maturi per l'Accademia militare: hanno troppo scarso corredo delle sovraccennate nozioni.

Invece nel primo anno di liceo incominciano a formarsi agli studi severi, che sono appunto quelli che debbono disciplinare lo spirito degli alunni che noi desideriamo poi proseguano la carriera delle armi.

Voglio credere che queste dichiarazioni di un uomo che ha consumato la sua vita in questi studi possa persuadere il Senato della convenienza di modificare la condizione posta dall'Ufficio centrale, richiedendo almeno il primo anno di liceo per l'ammissione ai posti dell'Accademia militare.

V'è anche un'altra ragione che giustifica l'emendamento da me proposto, ed è, che il primo corso di liceo corrisponde per numero di anni antecedenti di studi ai due anni di istituto tecnico. Mettiamo adunque a condizioni pari i giovani che vengono dalle scuole classiche e quelli che vengono dagli istituti professionali, ed avremo così maggiore sicurezza di avere giovani capaci di approfittare degli insegnamenti che si danno nelle scuole militari.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale nel fare le proposte che ebbe l'onore di presentare al Senato poc' anzi, era partito dalla base che in fatto di coltura generale presso a poco si equivalessero il secondo anno d'istituto tecnico con la licenza ginnasiale.

Di più osserva che questa non è una condizione assoluta per essere ammessi. Ci sono sempre gli esami. Non è, direi così, che una condizione preventiva per dare qualità per essere ammessi agli esami.

Per stabilire poi il programma degli esami il ministro avrebbe potuto provvedere come meglio credeva.

Del resto poi, l'Ufficio centrale non ne fa questione e se ne rimette perfettamente al Senato se crede meglio di sostituire alle condizioni del diploma di licenza ginnasiale quello di avere, per esempio, superato il primo anno di liceo.

E ringrazio del resto moltò l'onorevole Garelli della gentile approvazione che ha dato al complesso di questo articolo, e ripeto che l'Ufficio centrale se ne rimette completamente al Senato.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Non posso che approvare quanto ha detto l'onorevole senatore Garelli, perchè corrisponde a diminuire di due anni tanto gli studi classici che tecnici; ma oramai che c'è la condizione annessa degli esami, come diceva testè l'onorevole relatore, ed in questi esami si potranno anche mettere i correttivi per colmare le differenze che esistono tra l'indirizzo degli studi tecnici e l'indirizzo degli studi classici, pregherei addirittura il Senato di voler votare l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GARELLI. Perdonino, onorevoli senatori, non ne abuserò. Dirò due sole parole.

Si accetti, se si vuole, tale e quale la modificazione proposta dall'Ufficio centrale. Ma io non credo di errare se affermo rarissimo il caso che un giovane colla licenza ginnasiale soltanto possa sostenere con buon esito il concorso di fronte agli altri che hanno compiuto i due anni di Istituto tecnico. Perciò a me pare che non

sarebbe conveniente il mantenere delle illusioni in giovani di aspirare ad una carriera per la quale non sono maturi. Ripeto che questi giovani con la sola licenza ginnasiale, fino a che non si modifichino i programmi e non si ripartiscano altrimenti le materie letterarie e scientifiche nei ginnasi, come accade in Germania, noi non potremo dare dei giovani di licenza ginnasiale capaci a sostenere gli esami di concorso di cui si ragiona. Quindi mi pare che anche per ragioni di uguaglianza debba modificarsi questa aggiunta, perocchè il primo anno di liceo corrisponde al secondo anno di Istituto tecnico.

L'Ufficio centrale potrebbe accettare l'emendamento anche perchè il salto dalle condizioni che sono richieste per l'articolo in discorso a quelle che si richiedono nel caso che manchi il numero dei giovani occorrenti alla scuola non sarebbe così forte come, ad ognuno apparisce, la esclusione dell'intero corso liceale. La nuova modificazione sarebbe, a mio avviso, più logica.

PRESIDENTE. Vuole aver la cortesia di mandarmi scritto il suo emendamento?

Senatore GARELLI. Non occorre che io lo scriva. La mia modificazione è soltanto questa: sostituire alla licenza ginnasiale il primo anno di liceo, perchè io accetto l'altra parte della proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. L'onorevole Garelli ha detto che il pareggiamento di studi tecnici e classici deve farsi fra il secondo anno d'istituto ed il primo anno di liceo, e non già fra il secondo anno d'istituto e la licenza ginnasiale, come propone l'Ufficio centrale.

Mi pare che l'onorevole ministro abbia già fatto osservare che ci sono due modi di pareggiamento fra il corso tecnico e il corso classico.

Siccome in complesso il corso tecnico dura sette anni ed il classico otto, ne consegue che se si prende per base di confronto il termine dei due corsi, il secondo anno d'istituto tecnico corrisponderebbe al primo anno di liceo, come vuole il senatore Garelli; se invece si prende per base il punto di partenza dei due corsi di studio, il secondo anno d'istituto corrisponderebbe alla licenza ginnasiale, come vuole l'Ufficio centrale, dipendendo ciò dal fatto che la

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

scuola tecnica dura tre anni ed il ginnasio cinque anni...

Senatore GARELLI. Quattro di scuola tecnica...

Voci: Tre.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore RICOTTI... Vi sono in questa Assemblea molti illustri senatori praticissimi in tutti i rami dell'insegnamento, ed ho sempre inteso da loro che il corso tecnico completo era di sette anni: tre di scuola tecnica e quattro di istituto; che il corso classico era di otto anni, cinque di ginnasio e 3 di liceo.

L'onorevole Garelli dice che gli anni di scuola tecnica sono quattro, e che quindi il corso tecnico completo è di otto anni. Se è così, la proposta del senatore Garelli dovrebbe essere presa in serio esame...

Senatore GARELLI. Domando la parola.

Senatore RICOTTI. Vi sono però altre considerazioni che possono suffragare la proposta dell'Ufficio centrale, anche nel caso fosse provato che la scuola tecnica sia di quattro anni di corso.

Coll'approvazione del principio che si stabilirebbe con questa legge di ammettere alle scuole superiori militari i licenziati di liceo o d'istituto tecnico, e solo in caso di deficienza di questi si aprirebbero concorsi per esami fra i licenziati ginnasiali e del secondo anno d'istituto tecnico, naturalmente il Ministero cambierà i programmi d'insegnamento dell'Accademia militare, e particolarmente quelli della scuola militare, sopprimendo quasi interamente gli insegnamenti di letteratura, e per la scuola militare, anche quelli di matematiche, dando maggiore sviluppo allo svolgimento delle materie militari.

Ma perchè i giovani non licenziati in liceo od istituto tecnico, ammessi per concorso di esame, siano preparati a seguire i nuovi insegnamenti della scuola militare e dell'Accademia è necessario diano prova di avere un buon corredo d'istruzione letteraria e di matematiche elementari; si potrà anche transigere alquanto sulle matematiche, per la scuola militare, ma per la letteratura si dovrà essere molto esigenti, per cui, contrariamente al concetto espresso dall'onorevole Garelli, io credo che sarà più facile prepararsi per l'esame di concorso alla scuola militare ai licenziati ginnasiali, di quello che lo

sarà per i tecnici del primo e secondo anno di istituto.

Vi ha un'altra considerazione da fare sulla proposta in discussione.

L'Ufficio centrale, proponendo di ammettere eventualmente a concorso per esami per l'ammissione alle scuole superiori militari i licenziati ginnasiali ed i tecnici che hanno compiuto il secondo anno d'istituto, prescrive che i giovani debbono aver compiuto i 18 anni di età; questa condizione avrà per conseguenza che la maggior parte di questi concorrenti avranno già compiuto il primo ed anche il secondo anno di liceo o il secondo ed anche il terzo d'istituto, come appunto desidera l'onor. Garelli.

Non è quindi questione di respingere assolutamente l'emendamento dell'onor. Garelli, ma l'Ufficio centrale preferisce che si mantenga la sua proposta che crede stare meglio in armonia col resto della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garelli.

Senatore GARELLI. Per uno schiarimento:

Io ho parlato del corso tecnico di quattro anni. La scuola tecnica, nella sua prima istituzione comprendeva 3 anni di studio, e così credo, durò per il periodo di oltre un ventennio; successivamente il corso ne fu portato a quattro anni; quest'aggiunta fu consigliata dall'imperfezione degli studi che si compivano in un triennio da questi giovani che si supposeva avessero compiuto con la licenza tecnica il corso dei loro studi.

Quando al corso degli studi elementari si aggiunse un nuovo anno, se ne rese obbligatoria la frequenza agli alunni che vogliono andare alla scuola tecnica, mentre ne sono dispensati i giovani che vanno al ginnasio, sempre che possano sostenere l'esame di ammissione.

Ecco come effettivamente gli alunni delle scuole tecniche per arrivare alla licenza compiono 4 anni di studio.

Quindi troviamo che gli alunni del secondo anno d'Istituto hanno frequentato le scuole per tanti anni quanto gli alunni che dalle elementari passano al ginnasio che è di 5 anni, e alla prima classe del liceo.

PELLOUX, ministro della guerra. Ho già espresso il mio avviso.

Credo che, discendendo di uno o due anni

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

dalla sommità degli studi, forse si veniva ad una equiparazione più vicina.

Del resto io consento con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Garelli insiste nel suo emendamento?

Senatore GARELLI. Lo ritiro *pro bono pacis*.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale che il ministro della guerra accetta e che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 22.

CAPO VI.

Promozione nei gradi di ufficiale.

Art. 22.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire l'avanzamento al grado immediatamente superiore è di tre anni nel grado di sottotenente, tre anni nel grado di tenente, quattro anni nel grado di capitano, e di due anni in tutti gli altri gradi fino a tenente generale, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 23.

Nelle armi di fanteria e cavalleria, e nei corpi di commissariato, contabile e veterinario, i tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo quadro d'avanzamento quando abbiano compiuto tre anni d'anzianità da sottotenente.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti da tenente sono occupati per metà da tenenti tratti dalle varie armi, e per metà con promozioni dei sottotenenti dei carabinieri reali, dopo tre anni di grado da sottotenente.

Nelle armi d'artiglieria e del genio i sottotenenti provenienti dalla scuola d'applicazione sono promossi tenenti quando abbiano superato gli esami finali di detta scuola.

La relativa loro anzianità da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione ottenuta al termine della scuola d'applicazione predetta, senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente.

I sottotenenti di artiglieria e genio provenienti dalla scuola di applicazione i quali non riuscirono a superarne gli esami al termine d'ogni anno della scuola saranno ammessi a ripetere uno dei due anni di corso, e promossi tenenti in coda ai sottotenenti coi quali terminano la scuola.

Quelli che, malgrado questo prolungamento di un anno nella durata della scuola d'applicazione, non riesciranno a superarne gli esami finali, saranno ammessi a prestar servizio nell'arma rispettiva col grado di sottotenente e promossi tenenti in coda ai sottotenenti che incominciarono la scuola d'applicazione due anni dopo di loro.

I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari data d'anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Alla discussione di questo articolo fu rimandata pure quella dell'articolo 7, che è con esso collegato, e che rileggo, senza i due ultimi alinea della proposta ministeriale, che l'Ufficio centrale propone di sopprimere.

Art. 7.

Nessun ufficiale può essere trasferito in altra arma od in altro corpo, eccetto nei casi previsti nel capo VII per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Oltre alle eccezioni di cui al precedente comma, possono altresì effettuarsi passaggi d'arma o di corpo per trasferimento nei carabinieri reali, in conformità del disposto dal secondo comma dell'art. 23 e colle condizioni di cui all'art. 78, e per trasferimento ai distretti, alle fortezze ed al corpo invalidi e veterani giusta il disposto dagli articoli 31, 32 e 33.

Ha facoltà di parlare su questo articolo il senatore MORRA DI LAVRIANO.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Procurerò di essere il più breve possibile, tanto più che ho

già sviluppato il mio modo di pensare quando si parlò dell'art. 7.

Secondo me, sono due le questioni: una di sostanza, veramente piccolissima, l'altra di forma, più grave, ma non certo gravissima, non potendolo essere una questione di pura forma.

Quella di sostanza consiste in questo: evitare che sotto il pretesto di deficienza di studi possano essere dalla scuola d'applicazione trasferiti in altre armi collo stesso grado ufficiali già destinati all'artiglieria ed al genio che non abbiano le qualità militari occorrenti.

Io credo che lo stesso comandante della scuola dovrebbe a ciò provvedere, perchè è nello stesso tempo cosa immorale e poco degna dell'arma cui i detti ufficiali aspirano, il mandarli in altra arma in tali condizioni.

Se non si trattasse dunque che di questa questione di sostanza, poichè le condizioni per le quali un ufficiale della scuola d'applicazione viene promosso nell'artiglieria e nel genio sono ben specificate, basterebbe fosse bene stabilito che nel caso in cui egli non ottiene l'idoneità agli esami è trasferito nella fanteria o cavalleria.

Il regolamento della scuola fa chiaramente le due distinzioni: c'è la non idoneità negli esami e la classificazione caratteristica la quale, oltre che alle istruzioni pratiche, si riferisce alla condotta dell'ufficiale.

Quando la classificazione di questi ufficiali sia deficiente, o per condotta, o per istruzioni pratiche, materie per le quali non vi è bisogno di grande ingegno, ma ove è solo questione di buona volontà, è ben naturale che questi ufficiali debbano rimanere nell'arma alla quale aspiravano.

È questione di bucato da lavarsi in famiglia.

I libretti caratteristici esistono tanto per gli ufficiali della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, come per gli ufficiali di tutte le altre armi.

Quando un ufficiale è dichiarato mediocre, per questo solo fatto non può aspirare all'avanzamento a tenente e non può nemmeno cambiare di corpo.

Chi è alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e rimane deficiente, indipendentemente dal non poter superare gli esami, trova la sua punizione nel fatto di non essere promosso tenente se non uno o due anni dopo o

mai, se non passa mai alla categoria di buon ufficiale. Io credo pertanto che quando fosse ben stabilito che nessun ufficiale caratterizzato mediocre può essere assegnato alla fanteria o cavalleria, venendo dalla scuola d'applicazione, tutti i sentimenti i più delicati, di rispetto alle varie armi, sarebbero pienamente soddisfatti.

Questa è la proposta che faccio per la questione di sostanza.

Rimane la questione di forma; e che cosa è questa questione di forma?

L'ha detto molto bene l'onor. Siacci l'altro giorno; non sono ufficiali questi, sono studenti, sono giovani usciti dall'Accademia o dalla scuola di Modena, se si può anche qui accennare all'art. 75, e che continuano i loro corsi.

E se si vuol fino all'estremo rispettare anche la forma, non si ha che da non stabilire che questi siano già ufficiali d'artiglieria e genio, o ufficiali di cavalleria.

A questo si potrebbe rimediare quando si aggiungesse un articolo, che mi sono provato a redigere, il quale dicesse che gli ufficiali i quali hanno frequentato i corsi dell'Accademia militare, o quelli che hanno seguiti i corsi della scuola di Modena, che si destinano per la cavalleria, non sono assegnati ad un'arma se non quando abbiano ultimato, per i primi la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e per i secondi la scuola di cavalleria, e che all'assegnazione si definisse la questione sostanziale già accennata, determinando cioè che quando si tratta di deficienza di condotta, di sentimento o di carattere militare, questi ufficiali rimangano nell'arma alla quale aspiravano seguendo il loro destino; lo stesso come l'ufficiale dell'arma di fanteria, che se è classificato mediocre, non può essere promosso.

Per me credo che con questa modificazione, se non si vuole lasciare le cose come sono e rimettersene al ministro, perchè procuri che quando si tratti di condotta o sentimento militare gli ufficiali non vengono mai trasferiti da un'arma all'altra, se non si vuole, dico, conservare gli articoli del progetto ministeriale con questa raccomandazione e si vuole andare fino allo scrupolo, quando si fossero fatte quelle due modificazioni, io credo che realmente non ci sarebbe più nulla ad osservare.

Così facendo, si eviterebbe una cosa veramente deplorabile, perchè francamente io non

posso comprendere come si voglia sostenere che un ufficiale il quale per questioni di studio non ha l'attitudine necessaria per l'artiglieria e genio e per altre condizioni è buon ufficiale, non possa fare ottimamente l'ufficiale di fanteria.

E io credo anche che così facendo si riuscirebbe ad eliminare un inconveniente gravissimo che si racchiude nel comma aggiuntivo della Commissione.

Io non so se in qualche altro esercito si fa quello che facciamo noi, ma francamente in questa materia io preferisco il mio paese.

Nell'artiglieria e nel genio vi sono dei sottufficiali, i quali, andando alla scuola di Caserta diventano ufficiali.

Questi ufficiali, quando hanno le qualità necessarie per essere promossi tenenti, lo sono, ad un dipresso, allo stesso tempo di quelli provenienti dall'Accademia: al più sarà questione di due o tre mesi. Del resto si trovano nelle stesse condizioni: dopo tre anni sono promossi tenenti, come stabilisce la legge.

Ufficiali che hanno fatto tre anni di corso all'Accademia militare e due anni di corso alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, con tutti i rigori possibili, hanno diritto a certi riguardi.

A lungo andare si stabilirà la separazione delle carriere, ma per ora c'è troppa carne al fuoco.

Intanto quei poveri ufficiali che non potranno vincere tutti questi ultimi esami, dovrebbero passare dietro a quelli che provengono dai sottufficiali. Ma che condizione create a questi poveri disgraziati? E chi avrà ancora il coraggio di scegliere l'arma di artiglieria o del genio?

Io prego proprio di cuore il signor ministro e la Commissione di pensarci molto e vedere se le mie, proposte o qualsiasi altra, possano riparare a questo inconveniente. In tutti i casi mi raccomando al Senato perchè tenga conto delle parole di un vecchio soldato che ha passato tutta la sua vita nell'esercito militante e che conosce i sentimenti militari al pari di qualunque altro, e che desidera vivamente che non si creino delle delusioni, dei dispiaceri troppo forti ai giovani ufficiali che si avanzano nella carriera.

Senatore SFORZA-CESARINI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SFORZA-CESARINI. La minoranza dell'Ufficio centrale era d'avviso che si dovesse mantenere l'art. 7 tale quale era stato proposto dal Ministero e che non si dovesse accettare l'aggiunta della maggioranza del nostro Ufficio.

Il senatore Morra ha riassunto la questione con tanta chiarezza e competenza che realmente a me resta assai poco a dire.

Ricorderò solo che non credo che per il passato questi trasferimenti di arma abbiano condotto ad inconvenienti; nè mai si è supposto che ne venisse diminuito il prestigio dell'arma di fanteria, che anzi, se non erro, se ne ebbero spesso buonissimi ufficiali. Ed infatti questi trasferimenti, come accennava l'onorevole senatore Morra, non devono essere fatti per condotta o perchè questi ufficiali siano mancanti delle volute qualità militari e morali; ma unicamente perchè non sono riusciti in una di quelle tante materie di esame della scuola di applicazione a cui alludeva l'onorevole Siacci o perchè, se sono dell'arma di cavalleria, non hanno attitudini speciali per montare a cavallo.

Ora queste due ragioni mi pare non siano tali da non farne buoni ufficiali di fanteria.

Ed infatti è mestieri non confondere la condotta con la deficienza di studi; in quanto alla prima, io ritengo che il ministro possa provvedervi reprimendo gli abusi che vi sono, con tutti i mezzi disciplinari; in quanto alla deficienza di studi, non vedrei altro mezzo che il trasferimento da un'arma all'altra. Non dico poi quanto il morale di questi ufficiali, ove si seguisse il parere della maggioranza dell'Ufficio centrale, sarebbe fatalmente colpito e come ferirebbe il loro amor proprio, attalchè molti difficilmente potrebbero continuare nella carriera, a cui si persiste a volerli destinare; nè credo poi che i corpi a cui sarebbero destinati ne sarebbero contenti, perchè, in certo modo, ne verrebbero a scapitare quanto gli ufficiali stessi.

Per queste ragioni, la minoranza dell'Ufficio centrale ha creduto si dovesse mantenere l'articolo tal quale fu proposto dal ministro. Del resto io mi rimetto alle conclusioni dello stesso senatore Morra ed al Senato.

Non ho altro da dire.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Mi pare che la questione sia molto semplice.

Le qualità morali degli ufficiali debbono essere, e sono comuni agli ufficiali di tutte le armi. Tutti debbono avere un fondo di istruzione, comune alle varie armi. Tale fondo d'istruzione è per lo appunto quello per la fanteria, e serve di base per tutte le armi. La questione sta solo a tenere conto della specialità a cui alcuni di essi si dedicano in più dell'istruzione generale.

L'ufficiale che non sia riuscito in una data specialità, non ha perduto per questo le qualità morali e d'istruzione che si richiedono per l'arma di fanteria, che è in fondo il punto di partenza di tutti.

Pare che si tratti piuttosto di una questione di pura forma; perchè gli allievi, uscendo dall'Accademia, noi li vediamo vestiti da ufficiali d'artiglieria o del genio, senza che sieno ancora ufficiali di quelle specialità. E se per ragioni amministrative sono assegnati allo stato maggiore di artiglieria o del genio, non sono ancora ufficiali di quelle armi, perchè non ancora convalidati.

Per conseguenza, se questi non avessero l'uniforme di artiglieria o del genio e non fossero assegnati amministrativamente allo stato maggiore dell'una o dell'altra arma, sarebbero da considerarsi come ufficiali di fanteria.

Se li vestiamo in quel modo, è per ragione di sola economia, per non fare che quelli ufficiali in breve tempo fossero costretti a farsi due vestiari.

Ridotta la questione in questi termini, non mi pare che debba esservi difficoltà che l'ufficiale allievo, il quale abbia già tutte le qualità che si richiedono per la fanteria, che sono comuni a tutti, vada a servire in quell'arma per la quale è adatto. Nè può mettersi in dubbio che un giovane il quale abbia fatto tre anni di Accademia ed uno nella scuola di applicazione, non ne sappia qualche cosa di più di quello uscito dalla scuola di Modena.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Duole molto alla maggioranza dell'Ufficio centrale di dovere insistere sul fondo della sua proposta.

Alla maggioranza dell'Ufficio centrale, sembra che si vuole sanzionare il passaggio da una

data arma ad un'altra senza che vi possa essere la reciprocità, è questione di sentimento, se si crede: ma insomma non si può farne astrazione, e si viene a sanzionare un trattamento meno buono per un'arma piuttosto che per un'altra. Mi si dice: ma non si farà per la condotta, ma soltanto per quelli che si vogliono dedicare all'artiglieria ed al genio, e si sono dimostrati deficienti in qualche ramo di istruzione tecnica. Ma questo è difficilissimo a stabilire. Avete sentito l'altro giorno la parola autorevole del ministro della guerra che cosa ha detto: solamente il fatto che si possa ritenere che questo passaggio non è ordinato unicamente per deficienza d'istruzione, mi pare che basti già per costituire quella specie di minore buon trattamento che noi ad ogni costo vogliamo evitare.

E questo sentimento è tanto generale che in nessuno degli altri eserciti si ammette.

In Francia un ufficiale che non riesce ai primi esami alla scuola di applicazione, è ammesso ai secondi, e poi se non riesce segue la sorte degli ufficiali che non soddisfano alle condizioni volute dalla propria arma. Ma non si ammette neppure l'idea del trasferimento.

Ma esiste solo la permuta volontaria tra la fanteria e la cavalleria. Quindi gli ufficiali non accetteranno il passaggio come una punizione, ma certo non ne saranno gran fatto lusingati.

Ciò stabilisce una specie di diversità nel concetto che si deve avere delle diverse armi. Ora noi dobbiamo far sì che ogni ufficiale abbia la più alta idea dell'arma a cui appartiene, che la ritenga la prima tra le altre e quella destinata alla parte decisiva in guerra, e che ognuno vada orgoglioso dell'uniforme che porta.

Ora a me pare che non sarebbe completo questo sentimento in qualche arma.

Se sanzioniamo il passaggio da un'arma all'altra senza che ci sia reciprocità, la questione diventa più che altro di sentimento, ma mi pare abbastanza fondata.

Le difficoltà con cui ha da lottare nella guerra odierna la fanteria, non sono minori di quelle con cui hanno da lottare le altre armi e per vincere queste difficoltà non occorre meno intelligenza e meno carattere, per cui, lo confesso, mi preoccupa, e con me preoccupa l'Ufficio centrale, questa disparità di trattamento.

Se poi si trova che le punizioni proposte dall'Ufficio centrale siano troppo severe, si potrà veder modo di renderle più temperate.

Ad ogni modo su questa parte l'Ufficio si riserva di esaminare le proposte che gli verranno fatte.

Ma sulla questione di massima, io prego il Senato di riflettere che tutte le armi sono uguali e che nella questione presente si tratta di influire sul sentimento di un'arma che comprende due terzi degli ufficiali dell'esercito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PELLÉUX, *ministro della guerra*. Come già dissi io mi trovo forse nella posizione di poter parlare più imparzialmente di tutti sulla questione, perchè la variante non l'ho proposta io, ma l'Ufficio centrale.

È indubitato che molti desiderano un temperamento, perchè quello che si fa per questi ufficiali che non riescano alla scuola d'artiglieria e genio (non parlo della cavalleria, perchè è in fondo un'altra questione) preoccupa un po' le armi che li devono ricevere.

Ricordo un illustre senatore che fu anche ministro della guerra, il quale assolutamente non voleva ammettere che gli ufficiali d'artiglieria che uscivano dalla scuola di applicazione senza superare gli esami finali, passassero in cavalleria, li voleva assolutamente tutti in fanteria, perchè diceva che qualche volta il risultato della scuola di applicazione era proprio quello di starsene tranquillamente alla scuola, facendo quel poco o quel nulla che si credeva di fare, per essere rimandato, e così passare poi in cavalleria.

Questo è un fatto noto, e verificabile facilmente.

Ora io confesso che ho presentato questo disegno di legge nella forma di molti precedenti; ma non posso anche io non rendermi ragione dell'impressione che può fare il vedere che, al primo articolo della legge, in cui si parla del ruolo degli ufficiali di fanteria, se ne parli proprio unicamente per dire che debbono precedere i rimandati della scuola di applicazione o di cavalleria.

Non è una questione grossa in fondo; è una questione di forma, come diceva anche l'onorevole senatore Morra, ma anche alle questioni di forma bisogna tenere.

Anche l'altro giorno dichiarai che non mi opponevo alla soppressione dei due ultimi alinea dell'art. 7, perchè, qualunque sia la soluzione che il Senato prenderà, si deve por mente a questo stato di cose, che non è certo favorevole al sentimento della fanteria.

Questa premessa ho creduto di fare al Senato unicamente per spiegare il motivo, per cui l'altro giorno dichiarai che era buono sopprimere questi due alinea dell'art. 7. Io credo però, e sono d'accordo con l'onor. Morra, e con gli altri che hanno parlato nel medesimo senso, che la dicitura proposta dall'Ufficio centrale è grave, perchè è grave che dopo aver fatto ripetere uno o due anni agli ufficiali rimandati negli esami, siano poi promossi tenenti in coda ai sottotenenti, con quelli che hanno ultimata la scuola; si soggiunge poi in un ultimo alinea che, quando non superassero gli esami neppure dopo questa ripetizione di anni, dovrebbero perdere due anni di anzianità. Su questo punto ritornerò poi, perchè credo che forse la soppressione stessa di questo alinea secondo potrebbe essere la risoluzione della questione, poichè si verrebbe ad essere nella condizione stessa in cui sono i sottotenenti di fanteria i quali hanno fatto il corso di Parma e non vi fecero buona prova.

La loro carriera segue come può, a seconda del modo come possono riparare a questo primo scacco nella loro vita militare.

Però debbo fare alcune osservazioni su quanto è stato detto a questo proposito da alcuni oratori in favore di questa disposizione. Anzitutto la fanteria è *Palma parens*, ha detto l'onor. Siacci - è l'arma che costituisce la base dell'esercito. Convengo pienamente in questo, ma noto che la nomina degli ufficiali di artiglieria e genio è questione di ordinamento. La legge d'ordinamento prescrive da dove si traggono e come sono nominati questi ufficiali: è questione anche di legge di stipendio, giacchè la legge stabilisce per essi un maggiore assegno. Se gli allievi della scuola di applicazione fossero semplici allievi, come si è detto, non dovrebbero avere l'indennità d'arma che adesso loro è devoluta.

Prima conseguenza di questo apprezzamento sarebbe quella di togliere l'indennità d'arma che ora hanno questi allievi, col pretesto che alcuni di essi possano essere rimandati agli esami.

più tardi; e così per pochi, che dopo tutto sarebbero i meno meritevoli, si verrebbe a fare il danno dei migliori che sono i più. C'è poi un'altra considerazione da fare. Perchè, si dice, questi ufficiali vengono rimandati? O per studio o per condotta. E qui noto subito che se sono rimandati per studio, cioè per deficienza negli esami di scienze per le quali occorrono attitudini speciali, capisco anch'io che non per questo possano essere dichiarati immeritevoli di appartenere ancora all'arma.

L'onorevole senatore Morra ha parlato precisamente della tendenza antica della separazione delle carriere. Questo è un concetto al quale credo molti consentono; e io ripeto, sono anche uno dei fautori di quest'idea, quantunque non abbia potuto esprimerla perchè, come ha detto il senatore Morra, c'è già troppa carne al fuoco.

Ma osservo che la ragione per la quale si desidera la separazione delle carriere è perchè molti ritengono che nell'arma d'artiglieria vi sieno due speciali servizi: uno che chiamerei scientifico e tecnico, l'altro che chiamerei tattico, anzi in altri paesi gli ufficiali che fanno il servizio alle truppe combattenti, alle batterie, e anche alle compagnie di fortezza, sono ufficiali come quelli di linea.

Se questi ufficiali fossero rimandati dalla scuola di applicazione per deficienza negli esami, non si potrebbero destinare certamente mai a quei servizi speciali dell'artiglieria per i quali si scelgono ufficiali distinti, come per l'artiglieria da costa, per l'artiglieria a cavallo, e se si vuole anche per l'artiglieria da montagna e via dicendo; mi pare però che non ci sia proprio nulla per l'artiglieria, se quegli ufficiali si dovessero conservare in seguito a deficienza negli esami scientifici, non c'è proprio nulla che tocchi il morale dell'artiglieria, se si dice di conservarli in altre condizioni da determinarsi; non troppo rigorose certamente; perchè capisco anche io che con disposizioni troppo rigorose sarebbe come compromettere il reclutamento dell'arma. Questo, adunque, per quelli che sono rimandati in esami scientifici, in cui una disgrazia può scusare l'esame mancato.

Ma vi sono poi quelli che sono stati bocciati perchè non studiano; ci sono quelli che vanno via per cattiva condotta.

Ora questi, creda l'onorevole preopinante,

non c'è ragione di farli passare nell'arma di fanteria o di cavalleria.

Quindi ridotte le questioni al loro punto giusto, si tratta di trovare un mezzo termine il quale salvi l'amor proprio dell'artiglieria, e salvi gli interessi di questi ufficiali; perchè come disse il senatore Taverna, relatore, io non credo che questi ufficiali che dalla scuola d'applicazione passano alla fanteria, siano poi estremamente soddisfatti. Credo quindi che si possa trovare un temperamento che soddisfi l'una e l'altra parte.

Soggiungo però un'altra cosa. Si è parlato dei risultati di carriera di questi ufficiali; ed io lo dico subito, i risultati li ho qui; gli ufficiali che dalla scuola d'artiglieria sono rimandati e sono passati nell'arma di cavalleria fanno generalmente una buona riuscita.

Questo è positivo, si può dire che la maggioranza è buona.

Quelli che dalle armi di artiglieria e genio sono passati nell'arma di fanteria sono in questa proporzione:

In un decennio dal 1883 al 1892 sono stati transitati in fanteria 137 allievi della scuola di applicazione. Di questi, al giorno d'oggi 69 hanno fatto una buona riuscita, tutti gli altri sono spariti, o sono stati dichiarati mediocri o cattivi ufficiali.

Abbiamo quindi una proporzione di scadenti che oltrepassa d'assai quella che si ottiene nelle carriere ordinarie per gli ufficiali delle varie armi.

Dico tutto questo perchè mi trovo in condizione di poter parlare più imparzialmente di tutti, perchè quella disposizione non l'ho proposta io, ma l'ho accettata riconoscendo che bisognava provvedere.

Ad ogni modo, dopo il discorso dell'onorevole senatore Morra e dopo quello che ho sentito dagli altri oratori, mi pare che la questione ha fatto un passo perchè tutti riconoscono che vi è da fare qualche cosa che possa soddisfare gli uni e gli altri.

Per conto mio dunque non ho difficoltà ad opporvi, pur rimettendomi sempre al Senato.

Credo però che una soluzione soddisfacente sarebbe quella di sopprimere il secondo comma della proposta dell'Ufficio centrale, perchè così verrebbero a trovarsi questi ufficiali nella stessa condizione in cui si trovano gli ufficiali di fan-

teria quando non hanno compiuto bene il corso complementare.

In quanto agli ufficiali di cavalleria il passaggio in fanteria non può essere causato che per disgrazia, o quando un ufficiale di cavalleria non può più continuare nel servizio, perchè non può più montare a cavallo, o per cause indipendenti dalla sua volontà.

Se è stato scelto male per la cavalleria bisognerà fare in modo che ciò in avvenire non avvenga; se è entrato in cavalleria quando non si doveva ammetterlo, credo che questo dipenda piuttosto dall'indirizzo superiore e da quello che può fare il Ministero per impedire che questi casi avvengano. Perciò il caso di trasferimento dalla cavalleria alla fanteria non potrebbe avvenire che per effetto di casi eccezionalissimi come, ripeto, per una disgrazia qualunque.

Traendo tutto quello che l'ufficiale può dalla sua testa per aiutarsi e far vedere la sua buona volontà, studiando come può e non potendo proprio rinscire, questa sarebbe una disposizione così eccezionale che non mi pare valga la pena di essere menzionata con una disposizione speciale, che cioè gli ufficiali di cavalleria che escono dalla scuola possano passare in fanteria.

Io però mi rimetto a quello che farà il Senato.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Ieri io sostenni la proposta del senatore Morra che fosse ripristinato l'articolo settimo come era stato presentato dal Ministero, ed invece fossero soppressi i comma aggiunti dall'Ufficio centrale all'articolo 23, coi quali i sottotenenti di artiglieria e genio, poichè mi limito a parlare solamente di queste armi, questi sottotenenti dico, quando non riuscissero negli esami della scuola d'applicazione dovrebbero rimanere nelle loro armi perdendo uno o due anni di anzianità. E sostenni la proposta del senatore Morra appoggiandomi specialmente a questa considerazione che coloro che servono nelle armi speciali non hanno in prospettiva alcun vantaggio di carriera, e con questa innovazione che si vorrebbe introdurre avrebbero in prospettiva il rischio di perdere due anni di anzianità, e contro questo rischio nessuna condizione favorevole.

Però ho fatto in seguito qualche altra riflessione. Io sono stato molti anni insegnante alla scuola di applicazione, e mi è avvenuto di vedere parecchi ufficiali di quelle armi passare in fanteria od in cavalleria, alcuni perchè avevano poco studiato, altri per poco ingegno. Ma fra la poca volontà e il poco ingegno per me non corre gran differenza; un uomo di poca volontà ed uno di poco ingegno sono presso a poco dello stesso valore. Alcuni di questi rimandati hanno avuto ragione di rallegrarsi in seguito di essere usciti dalle armi speciali. Essi entrarono facilmente alla scuola di guerra ed ebbero una carriera fortunatissima. Io stesso che era stato loro professore ho ricevuto i loro ringraziamenti e li ho ricevuti nella posizione di attenti perchè... essi erano diventati miei superiori in grado allorquando me li facevano. (*Sensazione*).

Tutto ciò non parmi regolare. Non mi sembra regolare che un giovane il quale si sobbarca ad alti e faticosi studi non veda avanti a sé che del rischio, il rischio di perdere in compenso di questi studi due anni di anzianità. Ma non mi pare neppure regolare che un ufficiale, dopo essersi messo nella carriera degli studi speciali, se per cattiva volontà o per altra ragione non riesce all'esame, possa diventare superiore ai suoi compagni per non dire ai suoi professori.

Quindi io accedo al parere del ministro della guerra e dell'Ufficio centrale, perchè pur attenuando i danni minacciati a chi non vince la prova degli esami, si mantenga qualche sanzione contro chi non riesce.

Quelli che frequentano la scuola di applicazione e che per una ragione o per un'altra non vincono le prove, ne paghino la pena. Ma si badi bene che concedendo questi rischi io mi permetterò di domandare a suo tempo vantaggi corrispondenti; perchè coloro che hanno subito i rischi, quando i rischi sono superati, quando tutti gli esami sono vinti e gli studi finiti, quando insomma questi ufficiali hanno dato prova di sapere, abbiano i dovuti compensi.

Sacrifichiamo pure i non valori, ma premiamo i valenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Morra di Lavriano.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Nè i ragionamenti dell'Ufficio centrale, nè quelli del signor mini-

stro, nè quelli dell'onorevole collega Siacci mi hanno persuaso.

Io ammetto che nell'art. 7, come ha benissimo detto il signor ministro della guerra, c'è qualche cosa che offende il sentimento giusto, regolare di rispetto per le varie armi, perchè c'è sempre questa benedetta questione di ufficiali della scuola di applicazione che si vuole che appartengano già ad un'arma speciale.

L'onor. Mezzacapo ha detto molto giustamente che è questione di uniforme; si potrebbero vestire da ufficiali di fanteria: sarebbe una questione finanziaria.

L'onorevole ministro della guerra ha detto a un dipresso lo stesso. Sotto un altro punto di vista l'economia va a vantaggio dello Stato, e la spesa va a perdita loro. Ma in fin dei conti l'importante è che gli ufficiali della scuola di applicazione non appartengano a nessun'arma.

Io ammetto la soppressione dei due commi dell'art. 7, perchè trovo che non è giusto ammettere il principio del passaggio da un'arma all'altra: ma trovo allo stesso tempo che si debba stabilire che alla scuola di applicazione di artiglieria e genio intervengano ufficiali che saranno solo assegnati ad un'arma a corso completo, e che non siano assegnati all'artiglieria e genio coloro i quali non hanno superato gli esami, e vi siano assegnati quelli che li hanno superati, e quelli i quali nè per qualità militare, nè per condotta non siano ritenuti buoni ufficiali.

Manderò in proposito un emendamento.

PRESIDENTE. La cosa migliore mi pare sia quella di rimandare quest'articolo coll'emendamento proposto all'Ufficio centrale per coordinarlo.

L'Ufficio centrale tiene ferma la sua proposta?

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. La proposta del ministro a cui si associa l'Ufficio centrale è questa: che nell'art. 7 sopprimendo gli ultimi due comma, come ha proposto l'Ufficio centrale, si accetti l'articolo 23 dell'Ufficio centrale, però sopprimendo quel comma che dice:

« Quelli che, malgrado questo prolungamento di un anno nella durata della scuola d'applicazione, non riesciranno a superarne gli esami finali, saranno ammessi a prestar servizio nel-

l'arma rispettiva col grado di sottotenente e promossi tenenti in coda ai sottotenenti che incominciarono la scuola d'applicazione due anni dopo di loro ».

In conseguenza della momentanea condizione di salute dell'onor. Morra di Lavriano, non potendo egli mandare alla Presidenza le sue proposte, sospenderemo quest'articolo e si passerà al successivo.

Senatore MORRA. Ringrazio l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 24.

Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro d'avanzamento nella proporzione di cinque sestimi ad anzianità e di un sesto a scelta, salvo il disposto dell'art. 30.

Per esser promossi capitani a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo sesto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Questo è l'articolo della legge che apre la discussione su una delle più importanti questioni, quella cioè dell'avanzamento a scelta di cui si è già parlato nella discussione generale di questa legge; anzi in quella discussione l'onorevole ministro ha svolto abbastanza ampiamente le sue idee in proposito.

Io mi sono invece riservato di parlarne agli articoli.

Anzitutto debbo ricordare al Senato una dichiarazione che ho già fatta e che mi faciliterà l'esposizione delle mie idee in proposito, cioè che questa legge, come le precedenti presentate al Senato, considera due modi di avanzamento a scelta: l'uno per merito di esame, l'altro per merito complessivo militare.

Fu detto dal ministro e ripetuto da molti senatori che le disposizioni contenute nella presente legge in riguardo all'avanzamento a scelta sono più ristrette di quelle contenute in tutte le precedenti leggi presentate al Parlamento.

Ma è ciò realmente vero?

Se si considerano complessivamente i due avanzamenti a scelta, per merito di esami e per

merito militare si può anche sostenere la tesi enunciata dal ministro; ma se si separano le due specie di avanzamento a scelta, allora si dimostra facilmente la tesi opposta.

Infatti, se confrontiamo la legge attuale con quella presentata e votata dal Senato nel 1886, che non poté esser condotta a termine per le vicende parlamentari, si osserva che la legge del 1886 ammetteva un solo avanzamento a scelta per esami e precisamente da tenente a capitano, la legge attuale invece prescrive due di tali avanzamenti per esami, quello, cioè, da tenente a capitano e quello da capitano a maggiore; dunque la nuova legge, per quanto riguarda gli avanzamenti a scelta per esami è di gran lunga più estensiva delle precedenti.

In quanto all'avanzamento per meriti militari, la legge del 1886 era apparentemente molto più larga della presente, perchè stabiliva con diversi articoli di legge che l'avanzamento a scelta per titolo di meriti militari potevasi applicare ad un sesto delle promozioni a maggiore e pure ad un quinto delle promozioni a tenente colonnello, e di più riconosceva il solo avanzamento a scelta nelle promozioni a colonnello e generale, mentre la legge attuale ammette l'avanzamento a scelta per meriti militari in tutti i gradi, senza limitarne il numero, ed esprimendo in un solo articolo, che è il trentesimo questa facoltà accordata al Ministero.

Vi ha dunque differenza di forma, ma in sostanza, le facoltà accordate al ministro per lo avanzamento a scelta per meriti militari non sono essenzialmente diverse colla legge votata dal Senato nel 1886 e quelle contenute nell'articolo 30 della legge che stiamo discutendo. A prova di questo mio asserto basta leggere l'articolo 30 della presente legge così concepito:

« È riservato al ministro della guerra la facoltà di proporre, con speciali relazioni a S. M. il Re, eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari, e per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero che, a giudizio della Commissione centrale, possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione a scelta ridonderà a reale beneficio dell'esercito e dello Stato ».

E si legga pure l'art. 35 della legge del 1886, col quale si stabiliscono le condizioni a cui

avrebbero dovuto soddisfare i capitani e maggiori per esser promossi a scelta nel limite del sesto indicato negli articoli precedenti di detta legge.

« Le proposte per l'avanzamento a scelta sono fatte giusta le disposizioni di regolamento, da approvarsi con decreto reale, ma, sulle basi seguenti:

« a) Che non devono esser proposti per l'avanzamento a scelta fino al grado di tenente colonnello incluso, se non quegli ufficiali i quali siano riconosciuti così superiori al comune degli ufficiali del loro grado e presunti di tale avvenire da far ritenere che del loro più celere avanzamento ne avrà reale vantaggio l'esercito;

« b) Che le proposte per avanzamento a scelta fatte dalle Commissioni dei corpi o dalle autorità competenti, siano approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse;

« c) Che queste proposte siano per ultimo confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito...

« È riservata eccezionalmente al ministro della guerra la facoltà di promuovere a scelta, a grado superiore, all'infuori delle prescrizioni suddette, ma rimanendo nei limiti della legge, ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato ».

Se si stabilisce un confronto fra le disposizioni dell'art. 30 della presente legge, e quelle contenute nel progetto votato dal Senato nel 1886, si verrà di necessità alla conclusione, che, con dizioni diverse, le due leggi raggiungono precisamente lo stesso risultato, di ridurre a piccolissimo numero le promozioni a scelta per meriti militari, rimanendo sempre al progetto attuale, il vantaggio, dice il ministro, il grave inconveniente, dico io, di prescrivere tassativamente due avanzamenti a scelta per esami, quelli cioè da tenente a capitano e da capitano a maggiore, mentre la legge del 1886 ne prescriveva uno soltanto, quello cioè, da tenente a capitano.

Ho quindi diritto di concludere, contrariamente alle dichiarazioni fatte dal ministro, che la nuova legge concede agli avanzamenti a scelta una parte assai maggiore di quanto era stabilito dal progetto di legge 1886.

Una considerazione essenziale che può determinare la nostra opinione favorevole o contraria a questo disegno di legge, per la parte che riguarda l'avanzamento a scelta, è certo quella delle conseguenze che ne deriveranno nella carriera di quelli che procedano a scelta con esami e di quelli che procedano a semplice anzianità colla dovuta idoneità.

L'onorevole ministro ha delle idee precise su questo argomento, e le ha esposte, sia in una memoria allegata alla relazione del senatore Taverna, sia nel suo discorso pronunziato giorni fa qui in Senato.

Se ho ben compreso, il ragionamento del ministro è questo: egli crede che l'applicazione della nuova legge avrà per conseguenza che perverranno al grado di maggior generale in maggioranza quelli che hanno avuto delle promozioni a scelta nella loro carriera, ma che una parte non dispregevole dei posti di generale sarà occupata dagli ufficiali che hanno percorso tutta la loro carriera ad anzianità.

Se queste previsioni avessero un serio fondamento, le proposte del ministro sarebbero state accettate, senza eccezioni, dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Ufficio centrale, perchè avrebbero raggiunto l'obbiettivo che tutti si propengono.

L'onorevole ministro ritiene pure che coll'avanzamento a scelta, applicato nel limite stabilito dalla nuova legge, si avrà il vantaggio che una gran parte degli ufficiali generali vi giungeranno in età relativamente giovane, ciò che non potrebbe succedere se tutti procedessero per anzianità.

Io non posso acconsentire, con rincrescimento, alle dimostrazioni date dall'onorevole ministro riguardo alla carriera che è riservata dalla nuova legge per gli ufficiali che seguono la sola anzianità.

Nella relazione dell'onor. Taverna sono esposti i motivi per i quali vi è dissenso fra la minoranza dell'Ufficio centrale e le conclusioni a cui viene il ministro della guerra, ed io mi rimetto a quella relazione.

Però debbo pur rispondere qualche cosa a quanto l'onorevole ministro ha detto in proposito nella seduta di venerdì scorso.

Per provare la sua tesi, l'onorevole ministro ha esposto al Senato quali sono le condizioni di fatto che si verificano oggidì nell'avanza-

mento al grado di colonnello di fanteria, ed ha osservato giustamente, che nelle ultime promozioni a colonnello, e quelle che presumibilmente si faranno per due o tre anni, vi sarà una grande abbondanza di ufficiali che hanno percorso l'intera loro carriera ad anzianità, e per conseguenza una parte di questi diventeranno anche generali.

È verissimo che per ora e per alcuni anni le promozioni a colonnello saranno in larga proporzione riservate agli ufficiali che hanno percorsa la carriera ad anzianità. Ma è pur vero che, passati questi primi quattro o cinque anni, succederà il caso affatto opposto, cioè che le promozioni a colonnello, che si possano fin d'ora prevedere con quasi sicurezza, saranno esclusivamente devolute ai tenenti colonnelli provenienti dalla scelta. Infatti non c'è che da osservare cosa succede oggi nelle promozioni al grado di maggiore.

I maggiori di nuova promozione raggiungano il grado di colonnello nove ad undici anni dopo. È questa una previsione ammessa dal ministro, dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Ufficio centrale. Da ciò ne consegue che le promozioni a colonnello che si verificheranno nel quinquennio 1893-97 cadranno sui maggiori promossi nel quinquennio 1883-87, mentre le promozioni a colonnello nel quinquennio successivo al 1897 cadranno sui maggiori promossi tali nel quinquennio 1887-92.

Studiando i fatti successi nelle promozioni a maggiore dal 1883 al 1892 si può dedurre con quasi sicurezza ciò che succederà nelle promozioni a colonnello nel decennio avvenire dal 1893 in poi.

I risultati di questo studio per quanto riguarda la fanteria sono i seguenti: I maggiori promossi tali nel quinquennio 1883-87 erano nella proporzione del 23 per cento provenienti da qualche precedente scelta, il 77 per cento dall'anzianità; invece nelle promozioni a maggiore nel quinquennio 1887-92, i promossi con qualche precedente scelta figurano nella proporzione del 47 per cento, ossia oltre il doppio del quinquennio precedente.

Da questo fatto accertato è facile il dedurre la conseguenza che, se è vero quanto ha affermato il ministro, che nelle promozioni a colonnello dei primi anni avvenire i provenienti dall'anzianità vi figureranno in una proporzione

considerevole, è pur vero che negli anni successivi al 1896, le promozioni a colonnello saranno devolute quasi esclusivamente ai provenienti dalla scelta; e ciò dipende anche dall'altro fatto che i promossi maggiori con sola anzianità dopo il 1887, oltre ad essere in numero ben poco superiore a quello della scelta, hanno una maggiore età, per cui cadranno tutti o quasi tutti per limite d'età nel grado stesso di maggiore od al più tardi in quello di tenente colonnello, lasciando il campo libero ai promossi con scelta, i quali sono abbastanza numerosi per occupare tutti i posti da colonnello che si faranno annualmente vacanti.

Quello che è successo nelle promozioni a maggiore nell'ultimo quinquennio è presumibile si ripeterà negli anni avvenire, tanto più adottando le attuali proposte del Ministero per gli avanzamenti a scelta per esami ch'egli vuole accordare a due gradi consecutivi, cioè, da tenente a capitano e da capitano a maggiore, mentre per il passato questa concessione era limitata ad un grado solo.

Da queste considerazioni si può con fondamento dedurre che coll'approvazione del disegno di legge oggi in discussione, in un tempo non molto lontano, sarà impossibile agli ufficiali che non hanno frequentato la scuola di guerra o superati gli esami speciali, di giungere al grado di colonnello, quantunque idonei ed anche distinti per meriti militari.

Ma l'onor. ministro ha dichiarato di non aver fede nelle previsioni che si possano fare sugli effetti della nuova legge, deducendole dai fatti verificatisi nel passato, con regole d'avanzamento assai differenti, ed ha cercato di dimostrare con ragionamenti diretti come le sue previsioni sul largo concorso che avrà l'avanzamento ad anzianità nei gradi di colonnello e di generale, si verificherà colla applicazione della nuova legge da lui proposta. Seguirò l'onor. ministro in questi ragionamenti *a priori*.

Il ministro ha detto: supponiamo un gruppo di cento capitani da promuoversi a maggiori. A tale promozione la nuova legge accorda alla scelta per esami il quinto.

Ciò vuol dire che la promozione dei cento capitani sarà di 20 a scelta e di 80 per anzianità.

Sarebbe forse stato più chiaro e preciso se il ministro invece di considerare un gruppo di

100 capitani da promuovere avesse considerato il gruppo di 144, tanti essendo, a suo avviso, la media annua delle promozioni a maggiore. Ma voglio seguire il calcolo coi dati posti dal ministro, riservandomi di passare poi infine dal calcolo stesso da 100 a 144.

Seguiamo adunque il gruppo di 100 capitani promossi maggiori, distinto in 20 a scelta ed 80 ad anzianità.

Ottenuta la promozione a maggiore, tutto il gruppo procede negli avanzamenti successivi a tenente colonnello, colonnello e maggior generale per anzianità.

Però nei 16 a 18 anni che impiegherà il gruppo a percorrere questa via, i promossi a scelta perderanno almeno il 20 per cento, ed i promossi ad anzianità, dice il ministro, perderanno il 50 per cento, per cui dei 100 maggiori che formavano il gruppo in origine, al momento della promozione a generale, ne rimarranno 16 provenienti dalla scelta e 40 dall'anzianità. Stabilita questa proporzione fra i concorrenti delle due provenienze al grado di generale, è evidente, dice il ministro, che almeno la metà dei posti da generale sarà acquistata dai provenienti dall'anzianità, ciò che corrisponde colle previsioni già prima annunciate.

A questo ragionamento del ministro oppongo le seguenti considerazioni:

Le promozioni annuali a maggiore sono 144 e non 100, quindi il numero di quelli provenienti dalla scelta, che dopo 16 o 18 anni si troveranno alla testa dei colonnelli, non sarà di 16, ma bensì di 23; ed il numero di quelli provenienti dalla anzianità, invece di 40 sarebbe di 58, se fosse vera l'ipotesi del ministro.

In realtà le cose si svolgeranno in modo ben diverso, poichè le perdite dei provenienti dall'anzianità durante la loro permanenza nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, è di gran lunga superiore al 50 per cento supposto dal ministro; ma ammettiamo che il fatto indicato dal ministro si verifichi una volta e si abbia per un momento alla testa del ruolo dei colonnelli 23 provenienti dalla scelta e 58 dall'anzianità. Siccome i posti di maggior generale sono annualmente 18 in media, come fu pure indicato dal ministro, solo 18 degli 81 colonnelli otterrebbero nel 1° anno la promozione, gli altri 63 sarebbero rinviati agli anni successivi, invecchiando sempre più nel grado di co-

lonnello, e siccome i più avanzati in età sono i provenienti dall'anzianità, questi saranno i primi a sparire per effetto del limite d'età, lasciando i posti disponibili ai provenienti dalla scelta. Anzi i posti annualmente disponibili da maggior generale essendo solo 18 e i concorrenti provenienti dalla scelta 23, una parte di questi dovrà pur scomparire per limite d'età.

Dunque quando sarà stabilito il regime normale delle carriere, quale conseguenza della nuova legge, è certo che nessun ufficiale potrà raggiungere il grado di maggior generale se non fruito di qualche avanzamento a scelta. Ma vi ha di più, a questa conclusione si giunge separando i promossi maggiori in un anno in due parti soltanto quelli cioè che profittano delle due scelte concesse dalla legge cioè da tenente a capitano e da capitano a maggiore, computando nella seconda parte de' provenienti dalla sola anzianità quelli che ottennero la scelta soltanto da tenente a capitano. Orbene, questi sono in numero pressochè uguale a quelli che ottengono due scelte, per cui in totale si avrà nelle promozioni annuali a colonnello disponibili dai 45 ai 50 tenenti colonnelli che hanno, nella loro carriera precedente, ottenuto una o due scelte, cioè un numero sufficiente per coprire tutti i posti vacanti da colonnello.

Conclusione: colla esplicazione della nuova legge, i soli ufficiali che fruiscono nella loro carriera di due scelte per esami, diventeranno generali, quelli favoriti da una sola scelta potranno arrivare al grado di colonnello ma non oltre, quelli che percorsero l'intera loro carriera ad anzianità non potranno giammai raggiungere il grado di colonnello, e per effetto dei limiti di età saranno messi a riposo, la maggior parte, nei gradi di capitano e maggiore, i pochissimi rimanenti nel grado di tenente-colonnello.

Come ha detto l'onor. ministro, riconosco le difficoltà, anzi la quasi impossibilità di esporre innanzi ad una grande Assemblea politica, ragionamenti convincenti sopra questioni complesse che non si possono trattare senza ricorrere a molte cifre e molti calcoli; per i particolari, mi rimetto quindi alla relazione dell'onorevole Taverna ed alle due memorie allegate, l'una del Ministero, l'altra della minoranza dell'Ufficio centrale.

A parere della minoranza la nuova legge avrà

per effetto di perpetuare uno stato di cose che si verificherà per la prima volta nel nostro esercito fra quattro o cinque anni, quella cioè, di avere, fra la trentina di colonnelli promossi tali in ogni anno nella fanteria, non uno che abbia percorso la sua carriera ad anzianità. Senza prendere gli esami della scuola di guerra o quelli speciali da capitano a maggiore, non vi è speranza di arrivare al grado di colonnello.

La minoranza dell'Ufficio centrale, nella sua memoria, allegata alla relazione generale, non si limitò alla critica del progetto ministeriale, ma fece pure alcune proposte, che procurerò ora di giustificare.

La minoranza ritiene che in massima non sia da approvarsi il metodo degli esami speciali per giudicare il valore complessivo di ufficiali che hanno già prestato servizio nell'esercito dopo esservi entrati in seguito ad un complesso di studi, se non elevatissimo, certo sufficiente per abilitarli a raggiungere ed esercitare con dignità e sufficiente coltura, i comandi di reggimento, di brigata ed anche di divisione. L'inopportunità di accordare avanzamenti a scelta per esame è ancor maggiore quando si vuole applicare tale metodo ad ufficiali che hanno una quarantina d'anni di età e 20 di servizio.

Per tali considerazioni la minoranza è in massima contraria agli avanzamenti a scelta accordati per esami. Tuttavia farebbe un'eccezione per la promozione da tenente a capitano per le seguenti ragioni. Malgrado che con alcuni articoli già votati si sia rialzato il grado di coltura richiesto per la nomina ad ufficiale nell'esercito, si ritiene tuttavia indispensabile di mantenere e migliorare ancora, se possibile, l'istituzione della scuola di guerra, per allargare sempre più la coltura se non di tutti, almeno di una parte degli ufficiali, e più ancora di procurarsi ogni anno un forte nucleo di giovani ufficiali di coltura elevata per reclutare gli ufficiali del corpo di stato maggiore. Ammessa la necessità della scuola di guerra, onde promuovere nei giovani ufficiali il desiderio di frequentarla è necessario, per poter scegliere i migliori, di accordare a quelli che superano la prova, qualche vantaggio.

Questo vantaggio non potrebbe essere un indennizzo pecuniario, perchè poco degno al

buon indirizzo dello spirito elevato che si vuole mantenere negli ufficiali tutti; non vi ha quindi altro mezzo che di accordare loro qualche vantaggio di carriera; ma questi vantaggi la minoranza vorrebbe fossero limitati al puro indispensabile per promuovere la concorrenza, senza opprimere la carriera dei molti altri ufficiali che non possono frequentare la scuola di guerra. La minoranza ritiene che accordando ai tenenti che superano gli esami della scuola di guerra il vantaggio di essere promossi capitani quando entrano nel primo decimo del ruolo d'anzianità dei tenenti della rispettiva arma, sia vantaggio sufficiente per ottenere lo scopo di un largo concorso per essere ammessi alla scuola di guerra, senza opprimere l'avanzamento normale degli altri, poichè il vantaggio dei primi si ridurrebbe in media al guadagno di poco più di un anno nella promozione, quanto dire che i tenenti della scuola di guerra passerebbero capitani coi tenenti di maggiore anzianità di un anno.

La minoranza dell'Ufficio centrale, proporrebbe pure fosse mantenuto l'avanzamento a scelta straordinario previsto dall'articolo 30 della presente legge, da potersi applicare, colle stabilite cautele, in tutti i gradi ed a tutte le armi; ma siccome il disposto di detto articolo non potrebbe avere in tempo di pace che una applicazione molto limitata, due, tre od al più quattro promozioni all'anno, ciò che è sufficiente per ottenere l'altro obiettivo, da tutti desiderato, che alcuni generali raggiungano tal grado in età relativamente giovane; la minoranza vorrebbe che fosse assicurato un altro vantaggio, assai limitato, di carriera ai capitani ed ai maggiori del corpo di stato maggiore.

Questo vantaggio da accordarsi agli ufficiali di stato maggiore dovrebbe essere, a parere della minoranza, quello di promuovere a maggiore i capitani di stato maggiore quando essi entrano nel primo decimo del ruolo d'anzianità dei capitani di fanteria, e di promuoverli tenente colonnello quando entrano nel primo decimo del ruolo d'anzianità dei maggiori. Le ragioni di questa proposta sono due.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra i migliori che superano la scuola di guerra, e dopo uno speciale esperimento della durata di sei mesi praticato presso il corpo di stato maggiore; i maggiori di stato maggiore sono

scelti fra i capitani del corpo promossi nell'arma di provenienza, quindi sottoposti ad una nuova scelta, e perciò meritevoli di qualche vantaggio di carriera.

L'altra ragione per favorire alquanto la carriera degli ufficiali di stato maggiore si riscontra nel fatto che nei grandi eserciti moderni è più che utile, necessario, che il corpo di stato maggiore sia reclutato fra i migliori ufficiali d'ogni grado, e per raggiungere questo obiettivo senza gravi difficoltà è necessario che tutti gli ufficiali dell'esercito desiderino di passare, se possono, nello stato maggiore, la qual cosa non si può ottenere se non accordando qualche vantaggio di carriera agli ufficiali prescelti per detto passaggio.

Che il vantaggio di carriera di un anno o poco più, da accordarsi agli ufficiali che superano la scuola di guerra, sia sufficiente per assicurare un buon reclutamento annuo per la scuola stessa, lo si può dedurre da quanto succede in Germania, dove la scuola corrispondente alla nostra scuola di guerra è frequentatissima, malgrado che i vantaggi che ne derivano per la loro carriera sia minore di quanto viene proposto dalla minoranza.

Che il vantaggio di carriera, che noi proponiamo, per ufficiali della scuola di guerra, non perturberà grandemente l'avanzamento della massa degli altri ufficiali, come succederebbe adottando le proposte del Ministero, lo si può dedurre dal fatto che i giovani ufficiali escono dalla scuola e dall'Accademia militare ad età diverse che variano fra i 19 e i 22 anni; questi limiti saranno certamente più ristretti colle nuove norme d'ammissione alla scuola ed Accademia militare, per cui si può con sicurezza ritenere che i gruppi successivi di promozioni a capitano ed a maggiore, per l'età loro, si troveranno frammisti quelli provenienti dalla scelta e quelli provenienti dall'anzianità, con un poco di prevalenza dei promossi a scelta, ma questa prevalenza non sarà sufficiente per separare interamente quelli provenienti dalla scelta da quelli provenienti dall'anzianità, come succederebbe certamente, nelle promozioni a maggiore, colle proposte ministeriali. Colle proposte della minoranza sarebbe quindi assicurato il risultato da tutti desiderato, quello cioè di fare una larga parte all'avanzamento a scelta, pur assicurando a buon

numero degli ottimi ufficiali che percorrano la loro carriera ad anzianità di raggiungere il grado di colonnello ed alcuni, non molti, quello di generale.

Un altro obiettivo sarebbe desiderabile di raggiungere quello cioè di avere generali relativamente giovani, od almeno che pervenissero a tal grado verso i 50 anni, ma un tale risultato non sarà certamente raggiunto colla proposta ministeriale la quale, ammettendo in larga scala le promozioni a scelta per esami da capitano a maggiore, porta successivamente alla testa del ruolo dei colonnelli un numero troppo grande di questi favoriti per trovare il loro posto nelle annuali promozioni a generale, per cui, meno i primi arrivati, invecchieranno nel grado di colonnello finchè una parte di essi saranno eliminati dal limite di età di 58 anni, lasciando il passo libero ai più fortunati che avranno un'età poco inferiore ai 58 anni.

Si può adunque presumere che colle proposte ministeriali giungeranno a generale i soli provenienti dalla doppia scelta per esame o dallo stato maggiore, ma vi giungeranno nell'età dai 55 ai 57 anni. Col progetto della minoranza, essendo di molto ridotto il numero dei promossi con doppia scelta, dessi raggiungeranno il grado di maggior generale da 52 ai 54 anni, lasciando un discreto numero di posti da generale ai provenienti dalla scuola di guerra e dalla sola anzianità. Sia colle proposte ministeriali, sia con quelle della minoranza, si avrà qualche promozione a generale dai 45 ai 50 anni, ma queste saranno in numero piccolissimo che potranno solo cadere sopra gli ufficiali a cui fu applicato uno o due avanzamenti straordinari considerati dall'art. 30.

Esaurito il tema degli effetti materiali che produrranno le proposte del Ministero e quelle della minoranza dell'Ufficio, sopra la carriera degli ufficiali, dirò poche cose sopra i suoi effetti morali. Col sistema proposto dal Ministero i giovani ufficiali dopo pochi anni di carriera si dividono in due classi, un quinto di essi compiuta la scuola di guerra acquistano la quasi certezza che, salvo eventi eccezionali, giungeranno al grado di colonnello, colla speranza di ottenere anche il grado di generale, se avranno la fortuna di poter prendere gli esami di promozione da capitano a maggiore, gli altri cinque sesti dei tenenti, poco dopo avere intra-

preso la loro brillante carriera, sapranno che per essi non rimane speranza se non quella di arrivare al grado di tenente colonnello. Questo stato di cose è oltremodo pericoloso per la buona armonia, ed il vero camaratismo degli ufficiali. Nei reggimenti e nelle diverse armi si formeranno due classi ben distinte di ufficiali, e la grande maggioranza di essi, perdendo ogni speranza per un avvenire brillante, perderà l'amore per la carriera militare, si troverà depresso, farà probabilmente il suo dovere, ma certo senza entusiasmo, e Dio voglia che all'emulazione così utile per ottenere grandi effetti e splendidi risultati da un esercito, non subentri fra gli ufficiali l'invidia e l'odio. Altro effetto morale poco lodevole che può produrre la proposta ministeriale è questo: i capitani saranno ammessi all'esame per la promozione a scelta qualche anno prima che gli spetta la promozione a maggiore; superato l'esame, ritorneranno al reggimento con affidamento per la promozione a scelta, e presteranno servizio da capitano con altri più anziani di loro che pure sanno di dover scavalcare nella promozione a maggiore. Questa situazione non è certo scevra di gravi inconvenienti, ed anche moralmente pericolosa quando si verificasse il caso non del tutto improbabile che per consenso unanime dei superiori, colleghi ed inferiore per il complesso delle loro qualità il capitano che ha preso gli esami ha meriti inferiori al capitano che deve essere scavalcato nella promozione.

Il primo degli inconvenienti morali da me accennati non può verificarsi col progetto della Sottocommissione, perchè il vantaggio accordato alla scuola di guerra è così piccolo da non togliere la speranza agli altri ufficiali di poter raggiungere il grado di generale in concorrenza con quelli che hanno fatto la scuola di guerra. Il secondo non può verificarsi col progetto della minoranza, perchè in esso è soppresso ogni avanzamento a scelta per esami da capitano a maggiore.

A conferma della grande importanza che si dà in Germania all'effetto morale che può derivare dalle norme di avanzamento, dirò due parole per spiegare come si procede in quell'esercito per quanto riguarda l'avanzamento a scelta.

In Germania la base d'avanzamento è l'anzianità regolata per reggimento nei gradi infe-

riori, per arma nelle promozioni a maggiore, sopra un ruolo unico di tutto l'esercito per gli ufficiali superiori e generali. Non si fanno in Germania veri avanzamenti a scelta nel modo da noi praticato, salvo per rarissimi casi che corrisponderrebbero a quelli contemplati dal nostro articolo 30, però con congegni delicati si fanno notevoli vantaggi di carriera a taluni ufficiali, ma senza violare il principio fondamentale dell'anzianità; così, per esempio, gli ufficiali trasferiti nel corpo di stato maggiore ottengono il grado di maggiore tre, quattro ed anche cinque anni prima dei compagni delle altre armi, ma solo perchè nel corpo di stato maggiore l'organico dei gradi è formato in modo che l'avanzamento ad anzianità procede più rapido. In una parola, in Germania si procura ai più meritevoli un vantaggio di carriera non troppo grande e limitato di numero, ma si usano tali mezzi e tali riguardi da non offender mai la dignità ed il prestigio degli altri, per cui non succede mai che gli ufficiali di uno stesso ruolo siano scavalcati da altri meno anziani di loro. Da noi si fa da tempo, e si vuol continuare nella via affatto opposta, quella cioè di largheggiare negli avanzamenti a scelta, facendoli in modo da colpire il prestigio e l'amor proprio dei pretermessi.

Terminerò questo mio discorso, già soverchiamente lungo, con una considerazione d'ordine assai diverso da quanto ho trattato finora, ma che ha col soggetto principale della discussione uno stretto legame.

Comunque si faccia, sia che si approvi, ciò che non suppongo, le idee della minoranza, sia che si approvino le proposte del ministro, sia che si approvino quelle della maggioranza dell'Ufficio, sta il fatto che noi tutti ammettiamo il principio di accordare il diritto ad avanzamento a scelta agli ufficiali che frequentano la scuola di guerra.

La proposta ministeriale accorderebbe a tali ufficiali due anni di vantaggio di carriera, quella della minoranza accorderebbe un vantaggio più piccolo, ma pur sempre di qualche importanza.

Ora come potete sostenere, dopo che date tanta importanza allo studio, che gli ufficiali di artiglieria e genio i quali debbono superare un corso di studi, non voglio dire più importante,

ma certamente più lungo e difficile, non gli si debba accordare nessun vantaggio di carriera?

Se non piacciono al ministro ed al Parlamento gli studi che si fanno nel terzo anno dell'Accademia e nei due anni della scuola d'applicazione, modificateli o sopprimeteli, ma finchè si mantengono non è cosa equa il negare loro quei vantaggi speciali che accordate agli ufficiali dopo solo due anni di scuola di guerra.

Per riparare a questa ingiustizia, che sarebbe consacrata dalla nuova legge, non è tanto facile se si mantengono le proposte ministeriali che accordano un vantaggio di due anni agli ufficiali della scuola di guerra, perchè un tale vantaggio accordato anche a tutti gli ufficiali d'artiglieria e genio che hanno frequentato la scuola d'applicazione, perturberebbe l'avanzamento normale in tutto l'esercito.

Colla proposta della minoranza, la quale riduce ad un anno soltanto il vantaggio di carriera accordato alla scuola di guerra, si potrebbe accordare lo stesso vantaggio agli ufficiali d'artiglieria e genio senza che ne derivano gravi inconvenienti sull'avanzamento dell'intero esercito; basterebbe stabilire un organico dei diversi gradi delle due armi speciali in modo di assicurar loro che la promozione a capitano ed a maggiore per anzianità abbia luogo, ad un dipresso, con quella degli ufficiali di fanteria e cavalleria di uguale data di nomina a sottotenente, e che hanno frequentato la scuola di guerra. Ho finito.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mezzacapo ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Contrario per profonda convinzione ai principî che informano questa legge, mi sono astenuto nei giorni scorsi dal prendere la parola, perchè la questione si è aggirata sul limite di età e sul ruolo unico, di cui avevo già lungamente trattato l'anno scorso. Oggi non avrei potuto che ripetere le stesse cose, molto meno bene e con minor levatura di quello che fecero i senatori Ferrero e Marselli.

L'anno scorso la questione della scelta non fu che semplicemente sfiorata. Venuta fuori soltanto al momento della discussione, non fu svolta, e motivò una diminuzione nella proporzione della scelta, portandola da una frazione più grande ad altra più piccola.

Quest'anno, invece, la questione della scelta si presenta in modo molto serio. Dalla relazione

dell'Ufficio centrale rilevasi che gravi discussioni si fecero, donde nacque una maggioranza ed una minoranza nella Commissione stessa.

Il ministro ha espresse pure altre opinioni sue. Per cui è una quistione che si dibatte tra l'opinione del ministro, e quelle della minoranza e della maggioranza.

Tutte queste discussioni tendono a dare maggiore o minor vantaggio agli ufficiali che intraprendono la carriera.

Ma, a me pare che la discussione sia stata contenuta in campo troppo ristretto, e direi soggettivo.

Non si è posto mente che all'utile dell'individuo il quale, nell'intraprendere la carriera, fa quasi un calcolo bancario del tanto per cento (seguendo pur troppo il sentimento dell'epoca che ci incalza) per giudicare se nella carriera di ufficiale trovi una utilità sufficiente.

Ma, o signori, a me pare che la quistione sia molto più elevata, e che sia da sollevarla da queste regioni basse e trasportarla in regioni molto superiori.

La scelta non è un vantaggio individuale; il vantaggio ne viene come conseguenza, non come fine. La ragione della scelta sta nella necessità in cui si è di avere alla testa dell'esercito, negli alti gradi, ufficiali generali capaci di condurlo alla guerra.

Nei piccoli eserciti di un tempo bastava il genio di un Cesare, di un Turenna, di un Federico II, di un Napoleone I, sia pure con uomini comuni, per condurre splendidamente la guerra. Ma oggi, o signori, la guerra ha preso proporzioni ben altrimenti diverse e maggiori. Sono milioni di uomini da guidare, nè dipendono più dalla superiore intelligenza di uno solo i miracoli che se ne possono attendere. Bisogna che molti secondino quella intelligenza superiore, e che altre alte intelligenze l'affianchino perchè la guerra possa condursi come si conviene.

Noi ammiriamo le operazioni della guerra del 1870, per quanto si riferisce alla Germania; ma non è solo opera del Moltke.

Il Moltke ha dato l'indirizzo splendido alla guerra; ma, se nel muovere quelle grandi masse, ciascuna delle quali era superiore a quelle degli eserciti di un tempo, non avesse trovato cooperatori adatti, probabilmente i suoi concetti sarebbero rimasti inesplorati.

Di fatti, studiando attentamente quella guerra, e cercando dove sia il vero segreto delle grandi vittorie, lo si rinviene appunto in quella cooperazione costante, così dei generali d'armata nell'esplicare lo spirito del concetto del generale supremo, come nei comandanti di corpo d'armata e di divisioni. Quello insieme si muove come una macchina sola.

Ora la massa degli ufficiali, per quanto ben reclutata, per quanto buona, non può non essere formata come tutte le agglomerazioni di uomini, dove ve ne hanno molti di buoni, ma soltanto pochi ottimi; escludo i mediocri, chè li scarteremmo.

Ora noi abbiamo bisogno di un sistema di avanzamento che, per via di scelte giudiziose e progressive, garantite con tutti i modi possibili nelle cose umane, raccolga gli ottimi alla testa dell'esercito, e formi quel gruppo di capi intelligenti che potranno guidar l'esercito alla vittoria.

L'otteniamo noi col sistema che abbiamo dinanzi? A me pare di no. Mentre che le scelte dovrebbero progredire in alto, noi le abbiamo cominciate dal basso e ci siamo fermati a mezzo.

Abbiamo cominciato la scelta, da dove?

Dal tenente a capitano.

Ma, o signori, l'ufficiale non deve solo essere intelligente; deve avere tante altre qualità per giungere agli alti gradi dell'esercito. Bisogna che all'intelligenza unisca le qualità militari, possegga forza di carattere ed altre qualità per assumere gli alti gradi. La forza del carattere soprattutto.

Invece noi cominciamo la scelta da dove? Dai gradi bassi, da quei gradi ne' quali è possibile di giudicare l'ufficiale dalla sola scuola, e ciò non basta.

Intendo bene che individui, i quali si dedicano alla scuola di guerra, per prepararsi con gli studi alla missione che dovranno soddisfare più tardi, abbiano un compenso a questi loro sacrifici, a queste pene che si danno; ma al sacrificio non date il nome di scelta, ch'è improprio; perchè della scelta, secondo la legge, fruiranno non essi soltanto, ma anche gli altri. Invece, se si dicesse che gli ufficiali uscenti dalla scuola di guerra avessero diritto ad un vantaggio di carriera, esso ridurrebbe in numeri: per i più distinti potrebbe anche

essere di due anni; per gli altri di uno od uno e mezzo. Ossia, essi verrebbero di tanto avanzati nel ruolo dal posto dove si trovano.

La vera scelta deve cominciare da capitano a maggiore.

Oggi di questa scelta fruiscono, probabilmente, quegli stessi che hanno fatto la scuola di guerra, la quale, dopo avere dato il primo vantaggio, ne dà un secondo. Dopo ciò il ruolo è chiuso.

Per questo fatto, l'inconveniente accennato l'anno scorso e rilevato di nuovo oggi dal senatore Ricotti, esiste realmente, per quanto possa ritenersi maggiore o minore.

Dal canto mio, ripeto quanto dissi in proposito l'anno scorso.

Se la scelta, cominciando dal grado di maggiore, salisse fino agli alti gradi, non essendo più fatta sempre con gli stessi criteri, come ora, tutti potrebbero concorrervi. Essa allora verrebbe fatta in rapporto alla posizione da occupare.

Le qualità, per esempio, che si richiedono per un buon colonnello, non sono le stesse che per un generale di divisione, o per altri in più alta posizione.

Allora non si porrebbe soltanto mente alla provenienza dalla scuola, ma si giudicherebbe l'ufficiale nel suo complesso, secondo le qualità spiegate durante la carriera; si porterebbe a colpo sicuro alla testa di un reggimento colui che fosse adatto per questo, e non per altro; alla testa di una divisione, di un corpo di armata, chi fosse adatto per quel posto.

Ond'è che il difetto capitale a cui accenna l'onorevole Ricotti, sta per l'appunto nel modo con cui la scelta vien fatta.

Se essa fosse, invece, fatta per modo da produrre i risultati da me accennati, sarebbe non solo da conservare, ma da ampliare.

I risultati aritmetici della scelta colla legge in discussione, sia che si prendano i risultati dei calcoli dell'onor. ministro, sia quelli del senatore Ricotti, sono tutti più o meno sfavorevoli, ma sempre sfavorevoli per i provenienti dalla carriera per anzianità.

Prendiamo pur quelli che il ministro riportò nella sua memoria unita alla relazione, e troveremo che gli ufficiali i quali abbiano cominciato la carriera a 18 anni, arrivano al grado

di maggiore a 41 anni e mezzo, e quelli che la cominciano a 22 vi giungono a 44 e mezzo; ai quali numeri, aggiungendo 18, che è il numero d'anni occorrenti per giungere dal grado di maggiore a generale, è chiarissimo che a generale non arriverà nessuno di quelli provenienti dall'anzianità, tenuto conto del limite di età, che nei colonnelli è di 58 anni.

L'inconveniente sarà maggiore, se terremo conto che, con l'avere elevata l'età e il livello dell'insegnamento nell'ammissione dei giovani alle scuole militari ed all'Accademia, gli ufficiali, se prima cominciavano la carriera da 18 a 22 anni, oggi la cominceranno da 20 in poi.

Siffatto inconveniente non potrete correggerlo, senza mutare il fondo della legge, da cui vien falsato il principio della scelta.

Si dirà: come è, che idee così chiare, ripetute sempre e da tutti riconosciute, non lo sieno state in questo momento? Come, contro tutti i concetti che per tanti anni abbiamo seguiti intorno alla scelta, la vediamo oggi falsata nei suoi principi?

Signori, io ho voluto pensare e riflettere, e parmi che la ragione sia questa. Se voi, ammettendo i limiti di età, lasciate la scelta libera per i gradi superiori, date nelle mani del ministro l'arma per eludere la legge; perchè il ministro avendo allora la possibilità di fare le scelte nei vari gradi, potrà con questo mezzo far superare i vari limiti e prendere il limite del grado superiore ad alcuni, forse per convinzione delle loro buone qualità, ma anche a puro titolo di favore.

Ond'è che la cagione della limitazione della scelta e del falsato suo principio, è sempre il fatale limite di età; senza di esso voi potreste fare la scelta in tutti i gradi, e per tale guisa raccogliere nelle alte posizioni gli elementi che vi occorrono.

Non mi fermo su di ciò, perchè rientrerei in un campo che ho voluto evitare; e qui chiudo le mie considerazioni intorno alla scelta.

Ma si dirà: che cosa accadrà degli ufficiali che non sono scelti? che percorrono la loro carriera per anzianità?

Signori, il campo è aperto a tutti. La scelta deve promuovere l'emulazione in coloro che vogliono percorrere l'alta carriera. Questa non è fatta per soddisfare i desideri degli individui quali che sieno; ma, nell'interesse dell'eser-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

cito, è riservata a coloro che sanno e che si sentono adatti per le posizioni che debbono occupare. Ciascuno s'ingegni per acquistare quelle qualità che occorrono; il campo è libero, ed ognuno può percorrerlo. Coloro a cui le forze difettino per percorrerlo, contengano la loro ambizione nei limiti di quelle che la natura loro diede, o che la loro volontà sviluppò.

Ma, del resto, la cosa non è nuova. Si sa che la carriera per anzianità non può procurare grandi vantaggi; non è possibile che tutti conduca al grado di generale. Noi subordineremo i bisogni dell'esercito all'individuo, portando innanzi uomini inadatti alla posizione che debbono occupare.

È risaputo, che la massa degli ufficiali si ferma al grado di capitano; qui si arrestano le ambizioni comuni. Quanti ve n'ha di coloro cui manca la scintilla per spingerli innanzi! Essi fanno il loro dovere, comandano bene la compagnia o lo squadrone, sono soddisfatti della posizione che occupano; ma fanno il calcolo dei loro anni di servizio e dell'età da raggiungere, per prendere quella pensione che soddisfa i loro bisogni e i loro desideri.

Il credere di poter portare innanzi tutti, è una illusione.

La legge com'è, rende non solo illusoria la scelta, ma quasi la sopprime, sia che si seguano le proposte della maggioranza della Commissione, sia quelle della minoranza o del ministro. Date che sia il compenso ai giovani usciti dalla scuola superiore di guerra, tanto varrebbe abolire la scelta.

Quali le conseguenze? Limite d'età ed avanzamento ad anzianità, come dissi in altra occasione al Senato, condurrebbero al fatalismo musulmano; spirito del tutto contrario a quello che deve animare l'ufficiale. Questi deve sentire l'emulazione, ed avere spirito di abnegazione e di sacrificio. Esso deve concorrere ad una sufficiente carriera; ma non dev'essere lo avanzamento, la sola molla che lo muova.

L'ufficiale deve sentire in sé la passione per il mestiere; deve provare soddisfazione per gli stessi pericoli che incontra, per le sofferenze che gli arreca il servizio.

Io non ho figli, ma dico sempre ai nipoti che mi domandano se debbono o no intraprendere la carriera militare: se vi sentite lo spirito di sacrificio, la passione per il mestiere,

fatelo; altrimenti no, perchè non troverete l'utile materiale che ne attendete.

Questa legge, adunque, secondo il mio modo di vedere, è viziosa sotto tutti gli aspetti: sotto l'aspetto della scelta, ch'è falsata; sotto quello dei limiti di età che, oltre ai danni accennati dal senatore Ferrero e da me, opera di rimbalzo sulla scelta; sotto l'aspetto del ruolo unico, sebbene in grado molto minore.

Io quindi, mio malgrado, sono costretto a mantenere il voto contrario a questa legge.

Ne prevedo danni gravissimi, non immediati, ma fra quindici o venti anni; ciò ch'è peggio, perchè non avvertiti in tempo per correggerli.

In altre circostanze feci delle previsioni che si sono avverate; oppugnai qualche legge, che produsse gli effetti da me preveduti, dopo un periodo di anni, ed i miei colleghi dovettero convenire che avevo avuto ragione.

Lo stesso avverrà di questa legge. Se non che oggi io sono vecchio, e non ne vedrò gli effetti; ma l'onorevole ministro è in età da vederli.

Gli auguro, che quando sarà giunto all'età mia, non debba dire: il vecchio Mezzacapo aveva ragione (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Il senatore Ferrero ha facoltà di parlare.

Senatore FERRERO. In una legge che si propone anzitutto di mantenere alte le condizioni intellettuali e morali dei quadri di un esercito, vede che l'elemento di cui maggiormente si è tenuto conto, specialmente nell'avanzamento a scelta, è l'intellettuale.

Ma la storia militare dimostra che la qualità prevalente degli uomini di guerra è il carattere e di questo carattere certamente gli esami non possono fornire una prova.

Non vuole entrare nelle spinose quistioni dell'avanzamento a scelta in genere, ma gli pare di essere nel vero osservando che il presente progetto di legge in questa materia speciale dell'avanzamento a scelta non ha tenuto debitamente conto delle qualità di carattere che sono appunto quelle che debbono distinguere il soldato da chi non lo è.

Tra gli ufficiali non si può fare la distinzione che si fa tra gli impiegati civili: cioè di impiegati di ordine ed impiegati di concetto.

Nell'educazione militare prevale talmente il sentimento di dignità fino al punto da raggiun-

gere uno stato pressochè morboso; e ciò è un bene; ma accanto a questo fatto si dimentica di risparmiare la suscettibilità che è la caratteristica di ogni soldato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sforza-Cesarini.

Senatore SFORZA-CESARINI. Scusi. Ho domandato di parlare sull'art. 25.

PRESIDENTE. È lo stesso perchè, se ho ben capito, si discutono ora gli articoli 24 e 25 insieme. Quindi ella può benissimo parlare ora.

Senatore SFORZA-CESARINI. Chiamato ultimamente all'onore di far parte di questo Ufficio centrale, io non era legato da preconcetti sull'avanzamento a scelta del terzo, del quinto o del sesto...

PRESIDENTE. Signor senatore Sforza-Cesarini, la prego di alzare la voce.

Senatore SFORZA-CESARINI... Procurerò di parlare più forte. Mi auguro dunque di poter modestamente esprimere il mio concetto, ma non mi lusingo di persuadere l'on. ministro ad accettare la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale. Tuttavia spero che, per condurre in porto una buona volta questa legge, si trovi un termine che riesca a conciliare le conclusioni della maggioranza e le proposte del ministro.

Fautore convinto della necessità di permettere ai promossi per sola anzianità di raggiungere anche gli alti gradi dell'esercito, parve a me che la proposta della maggioranza risolvesse la questione in equa proporzione, poichè, mentre si concedeva un certo numero di posti alla scelta, si dava adito ai promossi per sola anzianità di raggiungere i gradi più elevati. Ammesso che i calcoli del ministro, e che sono annessi alla relazione, siano esatti, è certo che appena la metà dei promossi per anzianità arriverà al grado di maggior generale. Ora senza arrivare all'estremo a cui giunge la minoranza dell'Ufficio centrale, che crede che questi ufficiali non arriveranno neppure al grado di colonnello, io ritengo che il limite di età precluderà la via a molti di loro.

È inoltre da notarsi (e sarebbe desiderabile che così fosse) che per mezzo di una accurata e severa eliminazione, nei gradi inferiori soprattutto, molti di questi ufficiali non raggiungeranno mai il vertice della piramide gerarchica, e vi riusciranno soltanto i più idonei e meritevoli sotto tutti i riguardi.

Di ciò è pure da tenere conto nelle varie deduzioni che furono fatte intorno a questa legge; poichè è mestieri che gli ufficiali che giungono agli alti gradi siano per carattere, per fermezza, per esperienza, per responsabilità di comando, e soprattutto per continua e profonda cognizione delle truppe che sono chiamati a comandare, di reale vantaggio alla compagine ed alla saldezza dell'esercito. Che ove questi elementi potessero credersi o trascurati, o negletti per favorire la scelta, se ne abbasserebbe certamente il morale, e si verificherebbe un fatale dualismo, che certo sarebbe elemento di perturbazione nella compagine dell'esercito.

Bisogna dunque evitare un pericoloso antagonismo, onde mantenere quello spirito di concordia, quella reciproca assistenza nei momenti difficili, e quel cameratismo a cui, se non erro, alludeva l'on. senatore Ferrero.

Secondo le previsioni della maggioranza, la scelta darebbe un vantaggio sugli altri di due anni ad alcuni, ad alcuni di cinque, ed infine ad altri di tre anni. Questi io ritengo però che sarebbero in assai piccolo numero.

Così si avrà un nucleo di ufficiali promossi a scelta, che saranno gli ottimi fra gli idonei, non solo per vasta coltura e cognizioni scientifiche, ma anche per virtù militare e per spiccate qualità che li rendono atti a comandare grossi reparti dell'esercito in guerra.

Che la scelta debba mantenersi in ristretti confini, era opinione anche del relatore di questo progetto di legge alla Camera dei deputati, il quale nella sua elaborata e dotta relazione così scriveva:

« L'avanzamento a scelta deve avere per ragione precipua di mantenere fra l'ufficialità lo spirito di emulazione, se deve essere stimolo agli studi e al più vivo e scrupoloso adempimento del dovere; ne viene di conseguenza che esso debba essere mantenuto in limiti ristretti e rigorosi, e sia circondato da tali guarentigie per cui apparisca il risultato di un giusto e imparziale apprezzamento, non di una qualità piuttostochè dell'altra, ma del complessivo valore di tutte le varie e diverse qualità che si richiedono all'ufficiale in tempo di guerra ».

Così stando le cose, forse sarebbe parso più opportuno adottare il provvedimento della mi-

noranza che non vuole l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Però io credo che si possa accettare la proposta di un ottavo, quale la vuole la maggioranza di quest'Ufficio, poichè con tale restrizione non può temersi un soverchio assorbimento di posti nei gradi elevati.

D'altra parte è pur vero che il grado di capitano, tanto per il tempo trascorso nell'esercito, come per la responsabilità diretta del comando d'un riparto di truppe (compagnia, squadrone, batteria), è il più importante, è quello su cui si può portare un più retto giudizio intorno alle virtù militari e al merito dei singoli ufficiali.

Io dunque concludo pregando il Senato, quantunque la mia voce non possa di certo avere autorità, di accettare la proposta della maggioranza del nostro Ufficio, e chiedo venia al Senato di queste poche e disadorne mie parole, mentre confido che si possa riuscire, mercè un accordo fra ministro e Ufficio centrale, a salvare da probabile naufragio questa legge, tanto aspettata dall'esercito e dal paese.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come ha sentito il Senato, e come dissi l'altro ieri, in questa questione mi trovo in una posizione molto difficile.

La maggioranza dell'Ufficio centrale fa la proposta di ridurre ancora le promozioni a scelta da capitano a maggiore.

La minoranza fa un'altra proposta: di portare l'avanzamento a scelta per esame solamente dal grado di tenente a capitano nella proporzione di uno su cinque, purchè i promuovendi si trovino nel primo decimo del loro ruolo.

Il Senato ha sentito inoltre adesso due oratori, che pure, ammettendo il principio della scelta, si sono dimostrati assolutamente contrari a questo disegno di legge.

Io devo rispondere partitamente ad un oratore, agli altri risponderò poche parole genericamente, perchè anche essi si sono piuttosto tenuti in linea di principio.

L'onorevole Ferrero ha fatto anzi piuttosto una dichiarazione, dicendo però una cosa che avrebbe forse potuto spiegare in un modo meno generico, dicendo: ci si vengono a presentare delle leggi che in certo modo offendono il carattere, la suscettibilità.

Senatore FERRERO. No, no.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Allora forse non avrò capito bene.

Egli, ripeto, non ha fatto che rinnovare una dichiarazione già espressa in altra occasione, che cioè egli è contrario a tutta la legge.

L'onorevole Mezzacapo, è favorevole assolutamente al principio della scelta nel suo senso elevato, nel senso cioè dello scopo, che è quello che credo veramente si deve avere tutti, di portare cioè alla testa dell'esercito gli uomini dai quali si possono attendere i migliori servizi in caso di bisogno. Solamente egli vede la cosa in modo differente da come lo vede il Ministero.

Egli dice: voi siete stati portati a ridurre la scelta a quegli estremi limiti, cominciando dai gradi inferiori in conseguenza del concetto dei limiti di età e del ruolo unico.

Questo mi dà occasione di dire per il momento, relativamente alle due altre questioni, che effettivamente l'avanzamento nei gradi superiori è strettamente collegato coi limiti di età.

Ma io prego l'onor. Mezzacapo a voler consentire con me in questa considerazione. Quali effetti hanno avuto i movimenti che sono stati la risultanza di promozioni a scelta nei gradi superiori l'unica volta che, con molta ragione, secondo me, sono stati tentati?

Noi ci troviamo, relativamente a quest'argomento, in una situazione viziata dalle condizioni che si sono svolte da 14, anzi da 16 anni a questa parte.

Assolutamente al giorno d'oggi credo che un ministro che si valesse puramente della legge del 1853, la quale stabilisce che le promozioni a scelta nei gradi superiori siano esclusivamente a scelta, come la legge prescrive, incontrerebbe gravissime difficoltà.

Del resto, una considerazione bisogna ammettere, ed è che le promozioni a scelta, negli alti gradi, non sono molto facili ad essere, scusatemi la parola, *digerite*, precisamente perchè forse non siamo in quello stato di serenità al quale alludeva l'onorevole senatore Mezzacapo, a quello spirito d'abnegazione che ciascuno comprende che non può essere comune a tutti, ma che sarebbe pur tanto desiderabile che fosse.

L'onorevole Mezzacapo dice che colla promozione a scelta, come si fa, non si tien conto delle qualità morali militari dei candidati.

Questo, fino ad un certo punto non si può

dire, perchè per le promozioni a scelta tanto nel grado da tenente a capitano, come nel grado da capitano a maggiore, si tien molto conto di quel poco che già può aver rivelato il candidato nelle sue qualità militari, dal momento che una delle considerazioni primissime è che egli sia *ottimo* sotto tutti gli aspetti.

Mi si dirà: questo non ha ancora avuto un tirocinio tale da poter dare di sè sicuro affidamento, da garantire che riuscirà nei più alti gradi; ma questo è quanto si può ottenere, e non saprei in qual modo si potrebbe ottenere di più.

In quanto all'idea dell'avanzamento per anzianità negli alti gradi, tolto i gradi di generale, perchè ricorderà l'onor. Mezzacapo, che fu accettato il concetto che nei gradi d'ufficiale generale l'avanzamento fosse anche a scelta per i tenenti generali e pei generali di armata; in quanto al concetto dell'avanzamento ad anzianità nei gradi superiori è stato già altre volte formulato; anzi se potessi, leggerei un brano della relazione del compianto senatore Bertolè-Viale, che accennava già a questo che nei gradi superiori il modo migliore era la selezione, cioè distinguere nel momento più opportuno della carriera quegli elementi fra i quali si può ritenere che si trovino ufficiali destinati a proseguire nella carriera alta, e poi l'avvenire affidarlo ad una selezione molto rigorosa.

Ma ammetto che questo non sia proprio quello che sarebbe desiderabile nell'intendimento del senatore Mezzacapo, e che, ripeto, anch'io riconosco giusto; vuol dire che nel concetto della legge abbiamo delle difficoltà per i criteri generali, e abbiamo poi anche delle difficoltà per i criteri di applicazione.

Sui criteri generali mi pare che in fondo il Senato li ammetta.

Si potrà certamente desiderare un sistema migliore, ma bisogna riconoscere che questo è ancora quello che ha riunito le opinioni del maggior numero, perchè anche qui evidentemente, se si potesse riunire la unanimità, sarebbe certamente molto bene, nell'interesse di quel prestigio che deve avere una legge di questa natura di fronte all'esercito.

Lo riconosco, ed anzi io non nascondo che una legge d'avanzamento che non riuscisse pienamente accettata alla generalità, credo che non potrebbe far bene.

Veniamo alla questione dei fatti; siccome questa legge venne discussa ampiamente l'anno scorso, qui viene una questione nuova. Io ho proposto, come l'anno scorso, che l'avanzamento da capitano a maggiore fosse fatto per quattro quinti ad anzianità e per un quinto a scelta; mi si propone invece che questo avanzamento del grado di capitano a maggiore si faccia per sette ottavi ad anzianità e per un ottavo a scelta; la minoranza propone ancora una diminuzione, o almeno un'altra forma.

Io credo che i calcoli della maggioranza dell'Ufficio centrale e forse anche della minoranza possano derivare dal non intendersi bene su un fatto che è il principale; e questo fatto è quello del vantaggio che uno promosso a scelta può ottenere nella sua carriera.

Già, nella seduta di venerdì, ho detto che io ritenevo che questo vantaggio medio, per coloro che avessero ottenuto le due scelte, quella da tenente a capitano e quella da capitano a maggiore non arriva ai quattro anni; anzi ora confermo che non arriveranno mai a tanto.

L'Ufficio centrale arriva invece dai cinque ai sei; ed è qui la differenza; ed io riconosco che se fosse così mi arrenderei.

Ora, che cosa ha potuto produrre una divergenza di questo genere?

La legge del 1853 che non era in alcun modo ispirata da un preconcetto contro la scelta, che anzi teneva molto conto nelle sue disposizioni dei vantaggi che, al credere dei legislatori d'allora, dovessero dalla scelta derivare all'esercito, aveva delle disposizioni semplicissime. Essa diceva: un ufficiale non può essere promosso al grado superiore se non ha fatto tanti anni, due, tre o quattro nel grado immediatamente inferiore; e soggiungeva che un ufficiale poteva essere promosso a scelta nelle promozioni da tenente a capitano, di un terzo di metà da capitano a maggiore, ed a scelta unicamente in tutti i gradi superiori.

Questa disposizione non era collegata a nessun'altra condizione che quella della permanenza che un ufficiale aveva fatto già nel grado in cui si trovava. Passati i due o tre anni prescritti, un ufficiale poteva essere preso lungo il ruolo, e promosso a scelta.

Che cosa vediamo invece noi succedere, non nelle leggi che non sono mai state toccate, ma nell'applicazione? Sia per l'effetto della scuola

LEGISLATURA: XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

di guerra, sia per effetto del passaggio nello stato maggiore s'introduce questo concetto: l'ufficiale che avrà percorso la scuola di guerra, potrà essere promosso al grado superiore quando entrerà nel primo terzo, quando entrerà nel primo quarto, quando entrerà nel primo quinto, e via dicendo.

Qui troviamo ancora un vantaggio ben determinato; perchè, se per esempio si dice, passerà un capitano a maggiore quando entrerà nel primo quinto, essendo il primo quinto dei capitani di 483, al giorno d'oggi secondo l'annuario del 1893, questo capitano quando arriva al n. 483 dell'annuario deve essere promosso maggiore. Questo è un vantaggio determinato che rappresenta precisamente quella quota di tempo, che comporta il quinto di quello che si dovrebbe passare per essere promossi al grado di maggiore per anzianità. Supponendo che questo tempo sia di dodici a quattordici anni, evidentemente questo vantaggio era da due e mezzo a tre anni.

Quindi è evidente che, quando un ufficiale in queste condizioni entra nel primo quinto, è un vantaggio conosciuto.

Senonchè coll'andar avanti negli anni, viene a fare capolino un altro concetto che troviamo per la prima volta nel disegno di legge presentato al Senato nel 1885.

In questo disegno di legge si dice: « Gli ufficiali nei gradi di tenente, di capitano, di maggiore, di tenente-colonnello potranno essere promossi al grado superiore, cinque ad anzianità, ed uno a scelta ».

Non si dice più quando entreranno nel primo quinto o nel primo sesto; si dice che per essere promossi a scelta, bisogna che si trovino già nel primo quinto o nel primo sesto.

È là assolutamente che sta tutta la differenza dell'apprezzamento del vantaggio di carriera che ne consegue; poichè il dire che uno è promosso quando entra nel primo quinto, o quando entra nel primo sesto, non ha nulla da fare, non può essere confrontato nei calcoli col dire che uno per essere promosso deve trovarsi già nel primo quinto o nel primo sesto.

Venerdì ho cercato di spiegare al Senato, un po' superficialmente, se si vuole, questa questione, perchè mi premeva di non stancare troppo la pazienza, avendo già parlato un po' lungamente prima.

Ma poichè in questo momento mi tocca di ritornare sulla questione, che è in fine dei conti questione di aritmetica semplice, io devo richiamare specialmente l'attenzione del Senato.

Io non vado a vedere se le promozioni da capitano a maggiore siano 100 o 120 o 144; per me è questione di proporzione; io dico solamente questo: quando è stabilito che un quinto dei posti è riservato alla scelta, e che per essere promossi bisogna essere nel primo quinto, può avvenire, non di guadagnare tre anni o due anni, *ma neppure un posto!*

Prendiamo infatti un ruolo qualunque; supponiamo il ruolo di un grado che conti 1000 ufficiali; prendo dei numeri astratti divisibili perfettamente in quinti. Il primo quinto di questi 1000 ufficiali è rappresentato dai primi 200.

Il calcolo delle probabilità umane, che cosa vi dice? Dice che in questo ruolo i soggetti che possono aspirare alla scelta, che possono superare quella prova saranno naturalmente ripartiti lungo tutto quel ruolo; se ne troveranno nei primi cento, nel secondo centinaio, nel terzo, ecc., in maniera che, se non sarà uniforme, sarà certamente poco lungi dall'uniformità, eccetto forse qualche raggruppamento eventuale, il quale certamente, con sistema regolare, finirebbero per sparire.

Ora supponiamo che su questi 1000 ufficiali si debba promuoverne 50: 40 saranno promossi per anzianità e 10 a scelta.

Per anzianità saranno i 40 primi del ruolo, ma i 10 a scelta dove si troveranno? La legge dice chiaro che devono trovarsi già nel primo quinto. Ma chi vi dice che non saranno già nel primo centinaio? Nei primi 50 persino del ruolo? Anzi è probabile che ciò sia, e ciò che è accaduto in tanti anni di seguito lo dimostra. Quindi non si può assolutamente dire che quando si è promossi, trovandosi già nella prima frazione, che è determinata, vi sia un vantaggio determinato di due o di tre anni.

Non si sa quello che sarà; ma certamente il vantaggio sarà molto, ma molto minore!

Del resto lascio al Senato di fare questo calcolo, semplicissimo, di pura aritmetica.

Si dirà, per esempio: se vi sono già, dei scelti nel primo quinto, finiranno poi per sparire; non ci è affatto probabilità che spariscano, perchè si riprodurranno lungo tutto il ruolo questi elementi per la scelta, sia nella promo-

zione da tenente a capitano, come in qualunque altro grado, sia per ammissione alla scuola di guerra, sia per l'esame di capitano, tutti questi elementi si riprodurranno lungo il ruolo, e quindi non solamente non avremo i cinque o sei anni di vantaggio, ma è difficile che sul totale si arrivi ad un vantaggio medio tra tutto di due o tre anni.

L'esempio del passato lo dimostra. Ho voluto dire questo perchè si veda la differenza che c'è tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

Io calcolo che l'essere nel quinto è una condizione gravissima come l'essere nel sesto. Per correggere questo, capisco, ci sarebbe un modo; dire cioè: assicuriamo la quota fissa. Per assicurare la quota fissa bisognerebbe una disposizione di questa forma: l'ufficiale a scelta sarà promosso quando entrerà nel primo sesto, quando entrerà nel primo quinto.

Ma per poter far questo c'è una difficoltà insuperabile, ed è che bisognerebbe prima di tutto aver ridotto il primo quinto o il primo sesto del ruolo sgombrato da tutti gli elementi promuovibili a scelta, perchè evidentemente se si tratta di fare delle promozioni a scelta, hanno prima diritto di passare quelli che sono già nel primo quinto, prima di quelli che vi entrano.

Dato questo, io credo che cadono molti, per non dire tutti, i ragionamenti che si sono fatti, perchè se, appoggiando poi questi ai ragionamenti successivi, si dice: con cinque o sei anni di vantaggio ci sarà una differenza di età tale fra coloro che vengano dall'anzianità e coloro che vengono dalla scelta, se questa età si rappresenta, per esempio, di cinque o sei anni in media, ovvero si rappresenta di due o tre tutto al più, come sostengo io, (perchè, dico, di più non sarà), la differenza è immensa, ed allora tutto cade, i ragionamenti non sussistono. E allora bisogna ritornare ai calcoli delle probabilità, bisogna ritornare a questi calcoli che ho fatto l'altro giorno degli 80 e dei 100, e precisamente in questi nuovi calcoli entra moltissimo il coefficiente che non piace all'onorevole Mezzacapo, ma che pure è uno dei correttivi precisamente per frattenere la scelta, ed è precisamente l'avanzamento ad anzianità nei gradi superiori.

E qui bisogna ripetere anche un'altra volta che gli elementi della scelta è bene separarli in quel momento della carriera, che è più op-

portuno; tanto vale separare una volta o due sole quelli che devono progredire di più; ed è meglio ciò avvenga nei gradi inferiori. Che un capitano si trovi sorpassato da un altro, avverrà sempre; tutto il mondo sa che coloro che sono della scuola di guerra passano prima degli altri, e così pure quelli dello stato maggiore.

Fatta questa selezione al grado di capitano, questi due gruppi a scelta e per anzianità vanno avanti con le loro perdite, le quali dipendono dai limiti d'età e da altre cause eventuali.

Io ripeto che in queste condizioni non è assolutamente possibile che non arrivino in gran numero quelli dell'anzianità relativamente a quelli della scelta.

E qui devo una risposta speciale al senatore Ricotti. Ha detto:

« È vero che per ora molti tenenti-colonnelli arriveranno a prendere il comando di reggimenti, per promozione ad anzianità; ma che fra quattro o cinque anni sarà tutto questo sconvolto e poi succederà che l'anzianità non andrà più avanti del grado di tenente-colonnello ».

Per questo, il senatore Ricotti, ha fatto un calcolo che io ritengo anche sia esattissimo.

Egli però ha detto che i maggiori che avranno diritto alla promozione a scelta sono in sì gran numero da far sparire quelli per anzianità, ed ha diviso quelli promossi maggiori nell'ultimo decennio in due gruppi: primo quinquennio e secondo quinquennio.

Ha detto che nel primo stavano ancora bene le cose, ma che nel secondo prendeva tanto predominio la scelta che avrebbe assorbito gli altri.

Ora ho qui un documento adattato al caso, cioè la situazione attuale di tutti gli allievi usciti dalla scuola di guerra.

Da questo documento risulta che su 480 maggiori circa, ce ne sono 195 che provengono dalla scelta, e sono così ripartiti:

Novantotto sono nella prima metà relativamente ai maggiori, e l'altra metà si trova nella seconda metà del ruolo; il che vorrebbe dire che quello che succederà per il primo gruppo si deve aver ragione di sopporre che succederà forse un po' meno, ma press'a poco nella stessa misura anche per il secondo gruppo; con perdite alquanto maggiori, ma arriverà alla stessa maniera.

L'onorevole Ricotti ha spiegato il motivo per

il quale, secondo lui, i gruppi che avanzano per anzianità resteranno per istrada.

Egli ha fatto questo ragionamento:

Voi dite che quindici o venti (sarà quel che sarà) arriveranno a scelta al grado di colonnello, e trenta o quaranta vi arriveranno per anzianità; e siccome i posti da colonnello a generale sono diciotto, così diventeranno generali quelli a scelta.

Io dico invece che giungeranno quelli che si troveranno in testa al loro grado, siano a scelta, siano per anzianità; anzi in maggior proporzione quelli dell'anzianità.

Senatore RICOTTI. Il primo anno.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il secondo anno sarà lo stesso; prenderanno i posti di generale quelli che vengono subito dopo. È un movimento continuo. È questione di proporzione che verrà cambiato dalle perdite che si avranno.

Io del resto non ho mica fatto delle previsioni con numeri fissi, che indicano il giorno che arriveranno alla promozione.

D'altra parte questa è la profonda mia convinzione, potrò anche sbagliare, naturalmente non ammetto certo di non poter errare, ma tengo moltissimo a far capire al Senato tutte le ragioni profonde per le quali, in una questione simile, mi trovo in dissenso con la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Sono queste considerazioni le quali fanno che io temo perfino, lo dico francamente, di essere andato un po' troppo sotto, l'anno scorso, accettando la riduzione che ho accettato.

L'ha riconosciuto anche l'onor. Mezzacapo: Questa legge è la più ristrettiva che sia mai stata presentata sull'argomento, dai miei predecessori, e se ha un difetto è appunto quello di essere troppo restrittiva.

L'onorevole Ricotti ha fatto il confronto tra quella che aveva presentato lui nel 1885 e questa. Ebbene se leggessi le disposizioni di quella legge che fu poi votata nel 1886 dal Senato, si vedrebbe a colpo d'occhio che la più ristrettiva è la mia.

L'onorevole Ricotti dice giustamente che non ammette l'avanzamento per esami che in un grado, mentre io tengo altri criteri. È questione da esaminarsi, quali dei due criteri sarebbero i migliori; mi limito però a notare che quel progetto di legge ammetteva l'avanza-

mento a scelta di uno su sei nei gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente-colonnello.

L'onorevole Ricotti ripete anche quest'anno come l'anno scorso che il suo progetto era facoltativo e quindi la cosa era ristretta.

Ma io gli osservo che qualunque ministro della guerra che si fosse trovato davanti una legge di questa natura aveva tutto il diritto di valersi di tutte le facoltà che essa gli accordava, ed allora le promozioni a scelta potevano avvenire su tutti i gradi.

Questo ho detto soltanto per far comprendere come su una questione di questo genere gli apprezzamenti possono essere differenti.

Finisco ripetendo al Senato che questa legge, come l'hanno già detto altri oratori, e anche l'onor. Mezzacapo, tocca il morale dell'esercito. Bisogna quindi fare in modo che essa arrivi - se pur deve arrivarci - davanti all'esercito con una certa autorità.

L'anno scorso ebbe una grandissima votazione; non so quest'anno quale votazione potrà avere.

L'onor. Sforza-Cesarini, a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, mi pregava di accettare la proposta della Commissione. Ripeto che ne sono dolentissimo, ma non lo posso fare per tutte le ragioni che ho detto; se l'accettassi crederei di far cosa dannosa all'esercito.

Il senatore Mezzacapo ha detto che io devo pensare ai risultati avvenire di questa legge, ed è appunto questo quello che mi preoccupa.

Io non vorrei mai, trattandosi di infrenare delle disposizioni, larghissime come quelle della legge del 1853, fossi io la causa di far adottare dei criteri troppo restrittivi ed irreparabili per l'avvenire.

Quindi non solo io non potrei accettare l'ottavo, ma confesso che non potrei accettare nemmeno il sesto e il settimo se me lo si proponesse, e pregherei la maggioranza dell'Ufficio centrale di voler consentire alla mia proposta.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al relatore dell'Ufficio centrale, ma faccio osservare che l'ora è tarda.

Senatore RICOTTI. Ho domandato la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1893

Senatore RICOTTI. So che è molto difficile discutere in una grande Assemblea sui numeri, ed è per questo che mi sono limitato a ripetere quelli accennati dall'onor. ministro nella discussione di venerdì.

Però debbo osservare che egli, per contraddire le mie affermazioni...

PELLOUX, *ministro della guerra*. No, no, ho spiegato.

Senatore RICOTTI... ha fatto un nuovo calcolo che non posso lasciar passare senza osservazioni.

Io avevo detto, che nel primo quinquennio 1893-96 si verificherà nell'avanzamento a colonnello di fanteria una proporzione soddisfacente fra i provenienti dalla scelta e quelli provenienti dalla sola anzianità, ma che nel quinquennio successivo, le cose cambieranno radicalmente, per cui non avremo più nessuna promozione a colonnello dei provenienti dalla anzianità. A questa mia affermazione l'onorevole ministro ha contrapposto un suo calcolo che dimostra, che nel ruolo attuale dei maggiori, la proporzione fra i provenienti dalla scelta si mantiene ad un dipresso la stessa, sia dessa applicata alla prima od alla seconda metà del ruolo degli attuali maggiori. Questo fatto non solo non contraddice la mia affermazione, ma la conferma, inquantochè dev'essere premettuto che gli attuali maggiori di fanteria furono promossi tali nello stesso quinquennio, per cui egli ragiona sopra le promozioni di due mezzi quinquenni successivi, mentre io avevo ragionato sopra interi quinquenni.

Ho creduto di rilevare questo fatto per constatare sempre più quanto sia difficile discutere questi particolari innanzi ad una Assemblea.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Si può vedere anche l'anzianità, ma ripeto che la questione dell'avanzamento a scelta, nel primo o nel secondo quinquennio, secondo quello che ho sentito sembrava che facesse sparire tutti gli ufficiali ad anzianità che così non arrivavano nemmeno al grado di tenente-colonnello. Del resto mi rimetto anche ai calcoli dell'onorevole Ricotti, che nulla hanno da fare col disegno di legge, e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani, avvertendo che domani la seduta comincerà con la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio.

Prego i signori senatori di rammentare che bisognerà deliberare entro domani sul progetto stesso e votarlo a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga a tutto marzo 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'Entrata e di quello della spesa concernente il Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1892-93;

Avanzamento nel regio esercito (*seguito*).

II. Interpellanza del senatore Ferraris interno ad impegni per opere non comprese nella legge 20 luglio 1890 sul piano regolatore della città di Roma.

La seduta è levata (ore 6 e 5).